

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3924/86 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1986

recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1987, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, in conformità dell'offerta presentata nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED), la Comunità economica europea ha concesso, dal 1971, preferenze tariffarie generalizzate, in particolare per i prodotti industriali finiti e semilavorati di paesi in via di sviluppo; che il periodo iniziale di dieci anni di applicazione del sistema di tali preferenze è scaduto il 31 dicembre 1980;

considerando che il ruolo positivo svolto dal sistema nel miglioramento dell'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze è stato riconosciuto nel corso della nona sessione del comitato speciale delle preferenze della CNUCED; che, in questa stessa sede è stato convenuto che gli obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non sarebbero stati pienamente conseguiti entro la fine del 1980 e che bisogna prorogarne, in conseguenza, la durata oltre il periodo iniziale; che una revisione globale di detto sistema dovrebbe intervenire nel 1990;

considerando che la Comunità ha pertanto deciso di applicare le preferenze tariffarie generalizzate nel quadro delle conclusioni concordate in seno alla CNUCED conformemente all'intenzione manifestata, in particolare, in seno a detto comitato, dal complesso dei paesi che concedono preferenze;

considerando che il carattere temporaneo e non vincolante del sistema consente una revoca successiva, totale o parziale, che conserva la possibilità di correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli

Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) in conseguenza della sua applicazione;

considerando che la Comunità nel prorogare il suo schema di preferenze tariffarie generalizzate per un secondo decennio (1981-1990), ha deciso di modificare una delle caratteristiche fondamentali di detto schema allo scopo di consentire ai paesi beneficiari un accesso più equo ai vantaggi preferenziali; che, a tale scopo, la Comunità ha deciso di applicare un trattamento preferenziale che tenga conto della situazione particolare di ciascuno dei beneficiari e di ricorrere ad un sistema di limitazione tariffaria individuale per taluni prodotti sensibili; che i paesi meno progrediti sono stati esclusi dal sistema di limitazione; che, pertanto, gli adeguamenti annuali dello schema comunitario rispondono, essenzialmente, al duplice imperativo della differenziazione dei vantaggi preferenziali e della semplificazione; che l'identificazione dei prodotti e dei paesi da trattare selettivamente viene effettuata in funzione della sensibilità dei settori e della situazione del mercato comunitario dei prodotti in questione, nonché tenendo conto del grado di sviluppo industriale e del livello di competitività di questi paesi;

considerando che la limitazione tariffaria sopramenzionata deve essere applicata con modalità differenziate ai prodotti dell'allegato I, mediante, da un lato, contingenti tariffari comunitari e importi fissi a dazio nullo per i prodotti originari dei paesi più competitivi e, dall'altro, massimali per i prodotti del suddetto allegato originari di altri paesi meno competitivi;

considerando che i prodotti dell'allegato II debbono essere sottoposti ad una sorveglianza a fini essenzialmente statistici;

considerando che, in sede di revisione intermedia dello schema per gli anni 1986-1990, la Comunità ha constatato che:

— lo schema risponde in modo soddisfacente agli obiettivi perseguiti,

— i paesi beneficiari continuano tuttavia ad utilizzare i vantaggi preferenziali in maniera non uguale,

(1) GU n. C 289 del 17. 11. 1986, pag. 1.

(2) GU n. C 322 del 15. 12. 1986.

(3) GU n. C 333 del 29. 12. 1986.

- gli obiettivi del sistema sono stati conseguiti in taluni casi dai paesi beneficiari più competitivi;

che, sulla base di queste considerazioni, la Comunità ha deciso di:

- mantenere, per la seconda parte del decennio, le caratteristiche fondamentali dello schema, ed in particolare la concessione, entro determinati limiti, della sospensione totale dei dazi doganali;
- di accentuare la differenziazione dei vantaggi preferenziali di cui beneficiano i paesi più competitivi estendendo, nel contempo, l'accesso preferenziale ai paesi meno competitivi;

considerando che conviene proseguire nel 1987 una più marcata differenziazione nella concessione dei vantaggi dello schema ai paesi più competitivi — in termini di quota di partecipazione al mercato e di capacità di esportazione — e che è quindi opportuno ridurre del 50 % gli importi preferenziali per taluni prodotti originari di questi paesi, indicati con tre asterischi nell'allegato I del presente regolamento, soggetti al regime dei contingenti tariffari; che i criteri adottati per tale riduzione si basano sulla capacità concorrenziale del paese beneficiario interessato; che questa capacità è espressa per un prodotto determinato sia dalla parte di questo paese nelle importazioni totali della Comunità sia dal rapporto tra l'ammontare del volume preferenziale aperto nei confronti di questo paese e le importazioni totali dallo stesso paese nella Comunità; che, d'altra parte, il livello di sviluppo economico dal paese interessato è stato anche preso in considerazione; che, per l'applicazione del primo criterio, è stata adottata per il prodotto in questione una percentuale pari al 20 % delle importazioni totali extra-CEE nel 1983, mentre si ricorre al secondo criterio allorché le importazioni totali del prodotto in questione hanno superato, sulla base della media dei due anni precedenti, dieci volte almeno l'ammontare del contingente tariffario;

considerando che i motivi che hanno giustificato l'applicazione dei criteri di competitività succitati restano validi e che non è giustificato il mantenimento del beneficio preferenziale per i paesi più competitivi; che è necessario procedere ad una redistribuzione ed una rivalutazione dell'offerta; che è opportuno proseguire la differenziazione e procedere alla soppressione del beneficio preferenziale per undici paesi indicati nel 1986 contraddistinti da una nota a piè pagina che soddisfano i criteri summenzionati, fondati sulla capacità concorrenziale di ogni paese in questione, la quale è provata da una percentuale del 20 % delle importazioni totali extra CEE nel 1983 per un prodotto determinato, nel caso in cui detto prodotto/paese abbia formato oggetto di un contingente tariffario nel 1985; che il livello di sviluppo economico del paese in questione è stato preso in considerazione anche per questi prodotti;

considerando che nei negoziati commerciali multilaterali, conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione

di Tokio, la Comunità ha riaffermato che, ogni qualvolta possibile, dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo; che è opportuno quindi non assoggettare a limitazioni né del contingente né del massimale comunitario le imputazioni dei prodotti originari dei paesi in via di sviluppo meno progrediti che figurano nell'allegato IV;

considerando che per meglio riflettere negli importi preferenziali l'evoluzione delle correnti di scambi commerciali della Comunità, è opportuno, nella prospettiva di un miglioramento globale del sistema, continuare l'aggiornamento di detti importi, iniziato dalla Comunità nel 1986 per i prodotti dell'allegato I;

considerando che, per questi stessi motivi, è opportuno aggiornare le basi di riferimento che devono essere prese in considerazione per l'esame della situazione determinata dalle importazioni preferenziali dei prodotti di cui all'allegato II; che, d'altro canto, è opportuno procedere alla revisione del metodo di calcolo di dette basi di riferimento; che a tale scopo, la presa in conto di una percentuale delle importazioni totali di ciascuno di questi prodotti nella Comunità sembra rispondere a detti obiettivi; che, in base al nuovo metodo di calcolo, le basi di riferimento per il 1987 corrispondono in generale al 5 % delle importazioni totali nella Comunità nel 1984 di ciascuno dei prodotti considerati, originari dei paesi terzi; che i prodotti dell'allegato II con il richiamo (e) sono soggetti a basi di riferimento corrispondenti soltanto ad un percento di dette importazioni; che questo nuovo metodo di calcolo comporta, nel contempo, aumenti e riduzioni delle basi di riferimento, ma porta ad un miglioramento dell'offerta globale per i prodotti dell'allegato II;

considerando che ai fini dell'applicazione del presente regolamento i tassi di conversione in monete nazionali degli importi in ECU in cui sono espressi gli importi preferenziali sono quelli che sono fissati il primo giorno lavorativo del mese di ottobre 1985 e che restano validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 (1);

considerando che, per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari dell'allegato I, è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione senza discontinuità dei tassi previsti per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti tariffari; che un sistema di utilizzazione di questi contingenti, basato su una ripartizione tra Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenendo conto dei principi sopra enunciati; che inoltre a tale scopo e

(1) GU n. C 246 del 2. 10. 1986, pag. 1.

nel quadro del sistema di utilizzazione, le imputazioni effettive sui contingenti possono effettuarsi soltanto per prodotti presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine;

considerando che l'applicazione dei principi generalmente seguiti in materia di ripartizione per i contingenti tariffari comunitari aperti a tutt'oggi non può essere conciliabile con la continuità necessaria nell'applicazione delle preferenze tariffarie in questione; che è pertanto opportuno ancora ricorrere ad un criterio di ripartizione forfettaria dei contingenti tariffari comunitari in oggetto tra gli Stati membri; che, basandosi su criteri di ordine economico generale relativi al commercio estero, ai prodotti nazionale lordo e alla popolazione, le percentuali di partecipazione iniziale di ciascuno Stato membro agli importi contingenti sono stabilite ai seguenti livelli per l'esercizio contingente considerato:

Benelux	10,0 %
Danimarca	4,6 %
Germania	24,3 %
Grecia	1,9 %
Spagna	5,9 %
Francia	17,8 %
Irlanda	0,9 %
Italia	15,0 %
Portogallo	1,5 %
Regno Unito	18,1 %

che, nondimeno, dati gli elementi di valutazione più precisi già disponibili sugli scambi dei legni impiallacciati e dei legni compensati della voce 44.15 della tariffa doganale comune, le percentuali succitate devono essere modificate rispettivamente nel modo seguente:

Benelux	4,40 %
Danimarca	5,90 %
Germania	7,69 %
Grecia	0,19 %
Spagna	2,09 %
Francia	0,30 %
Irlanda	2,02 %
Italia	0,86 %
Portogallo	0,16 %
Regno Unito	76,40 %

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei contingenti tariffari ripresi nell'allegato I nei vari Stati membri e ovviare all'eventuale inadeguatezza della ripartizione iniziale, è opportuno, di norma, dividere i volumi contingenti in due parti: la prima da ripartire fra gli Stati membri, la seconda da utilizzare per la costituzione di una riserva destinata a coprire in seguito il fabbisogno degli Stati membri che avranno esaurito la loro quota iniziale; che, inoltre, la riserva così costituita è volta ad evitare una sterilizza-

zione dei volumi contingenti a danno di ciascuno dei paesi in via di sviluppo interessati, e corrisponde al succitato obiettivo del miglioramento del regime delle preferenze generalizzate; che, a questo fine, per garantire agli importatori di ciascuno Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima parte al livello di 80 % circa dei volumi contingenti;

considerando che, per i contingenti tariffari ripresi nell'allegato I, le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare discontinuità, occorre che ciascuno Stato membro, dopo aver esaurito completamente una delle sue quote iniziali, proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogni qualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente, finché la consistenza di ciascuna riserva lo permetta; che ciascuna delle quote iniziali e complementari deve essere valida fino al termine del periodo contingente; che sembra tuttavia opportuno consentire agli Stati membri di limitare l'esercizio del loro obbligo cumulato di prelievo sull'ammontare della riserva ad almeno 60 % della loro quota iniziale;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingente, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza di una delle quote iniziali, tale Stato membro dovrà riversarne una percentuale nella riserva corrispondente, allo scopo di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che è opportuno riservare il beneficio di tali esenzioni tariffarie ai prodotti originari dei paesi e territori considerati, tenendo presente che la nozione di prodotti originari è adottata secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68⁽¹⁾;

considerando che il regime preferenziale comunitario applicabile alla Jugoslavia risulta esclusivamente dalle disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽²⁾; che pertanto, per i prodotti sottoposti a massimali tariffari comunitari nell'ambito dell'accordo tra la Comunità e la Jugoslavia, da una parte, e per i prodotti indicati nell'allegato I del presente regolamento, d'altra parte, il certificato di circolazione delle merci EUR 1 costituisce il solo titolo giustificativo per la concessione di preferenze tariffarie previste da detto accordo;

considerando che, a decorrere dal 1° marzo 1986, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 147 del 4. 6. 1981, pag. 6;
GU n. L 41 del 14. 2. 1983.

il sistema comunitario delle preferenze generalizzate, in conformità degli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione; che i volumi previsti per le importazioni preferenziali nel 1986 sono stati maggiorati tenendo conto di detta adesione;

considerando che occorre prevedere disposizioni particolari per taluni prodotti chimici; che occorre assicurare al contempo la parità di accesso di tutti gli importatori alla totalità del mercato comunitario ed una maggiore sicurezza nell'utilizzazione degli importi preferenziali; che occorre quindi aprire, per questi prodotti, importi fissi a dazio nullo senza ripartirli tra gli Stati membri; che il beneficio preferenziale deve cessare quando sono raggiunti detti importi;

considerando che, per quanto riguarda i massimali tariffari comunitari dell'allegato I, gli obiettivi perseguiti possono essere raggiunti facendo ricorso ad un modo di gestione fondato sull'imputazione, a livello comunitario, sui massimali di cui sopra, delle importazioni dei prodotti a mano a mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine; che questo modo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare la riscossione dei dazi doganali secondo procedure idonee non appena detti massimali sono raggiunti a livello comunitario;

considerando che, vista la regolamentazione sul rimborso o sullo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, in particolare il regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio⁽¹⁾ ed il regolamento (CEE) n. 3040/83 della Commissione⁽²⁾, conviene prevedere una procedura di regolarizzazione delle importazioni effettivamente realizzate nell'ambito dei contingenti e/o degli altri limiti tariffari preferenziali aperti a norma del presente regolamento e prevedere in tal modo che la Commissione possa prendere misure appropriate; che, allo scopo di evitare che tali regolarizzazioni comportino margini di superamento eccessivo dei massimali tariffari, è opportuno prevedere nel contempo che la Commissione possa adottare misure per porre fine alle imputazioni;

considerando che tali modi di gestione richiedono una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione; che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire lo stato di imputazione per i contingenti, i massimali e gli altri limiti preferenziali ed informarne gli Stati membri; che detta collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le misure adeguate per ripristinare la riscossione dei dazi doganali quando è raggiunto uno dei massimali;

considerando che è necessario procedere a rilevazioni statistiche complete sulle importazioni autorizzate, con-

formemente alle disposizioni del presente regolamento ed applicare per la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione di queste statistiche i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1445/72⁽³⁾, (CEE) n. 3065/75⁽⁴⁾ e (CEE) n. 1736/75⁽⁵⁾;

considerando che, per garantire una migliore trasparenza del sistema, è opportuno pubblicare i bilanci di imputazioni annuali nonché i dati di imputazioni relativi ai massimali tariffari che sono stati raggiunti a concorrenza del 100 %;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica del Benelux; che ogni operazione relativa in particolare alla gestione delle aliquote contingenti attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1987, i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti degli allegati I e II sono totalmente sospesi. Per quanto riguarda i prodotti dell'allegato I la sospensione tariffaria è accordata nell'ambito di contingenti fissi a dazio nullo e di massimali tariffari. I prodotti dell'allegato II sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale avente la base di riferimento definita nell'articolo 14.

La Spagna e il Portogallo applicano, all'importazione dei prodotti di cui sopra i dazi doganali stabiliti in conformità degli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione del 1985.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i tassi di conversione in monete nazionali degli importi in ECU in cui sono espressi gli importi preferenziali sono quelli che sono fissati al 1° ottobre 1986 e che restano validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987⁽⁶⁾.

2. Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è riservato:

- a ciascuno dei paesi e territori indicati nella colonna 4 dell'allegato I a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti specificati nelle colonne 2 e 3;
- per le stesse categorie di prodotti dell'allegato I, a ciascuno degli altri paesi e territori che figurano nell'allegato III, ad esclusione della Jugoslavia;

⁽³⁾ GU n. L 161 del 17. 7. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 307 del 27. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 246 del 2. 10. 1986, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 297 del 29. 10. 1983, pag. 13.

— a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, per le categorie di prodotti riprese nell'allegato II.

3. Il beneficio preferenziale di cui al paragrafo 1 non si applica ai paesi indicati negli allegati I e II dal richiamo a piè di pagina (d)

4. L'ammissione al beneficio del regime preferenziale instaurato dal presente regolamento è subordinata all'osservanza della definizione dell'origine dei prodotti che è adottata secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Per i prodotti originari della Jugoslavia e sottoposti a massimali tariffari comunitari nell'ambito dell'accordo tra la Comunità e questo paese, il certificato di circolazione delle merci EUR I costituisce il solo titolo giustificativo per la concessione delle preferenze tariffarie previste da detto accordo.

5. I contingenti tariffari, gli importi fissi a dazio nullo ed i massimali tariffari comunitari sono gestiti in conformità delle disposizioni seguenti.

SEZIONE I

Disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari comunitari per i prodotti dell'allegato I

Articolo 2

La sospensione totale dei dazi doganali nel quadro dei contingenti tariffari comunitari menzionati nell'articolo 1, paragrafo 1, è attribuita a ciascuno dei paesi e territori enumerati nella colonna 4 dell'allegato I, per quei prodotti specificati nelle colonne 2 e 3 a fianco dei quali essi figurano con l'indicazione, nella colonna 5, dell'importo contingente individuale.

Articolo 3

1. Fatto salvo l'articolo 6, una prima parte pari all'80 % di ciascuno dei contingenti tariffari comunitari enumerati nell'allegato I, il cui importo è indicato nella colonna 6 dell'allegato I, viene ripartita tra gli Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 6, sono valide fino al 31 dicembre 1987 raggiungono, per gli Stati membri, gli importi indicati nella colonna 7, a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti sottoposti a contingente elencati nell'allegato I.

Tuttavia, per i prodotti della voce 44.15, la prima parte è pari al 98,5 % dell'importo contingente.

2. La seconda parte di ciascuno di detti contingenti tariffari costituisce la riserva corrispondente, che è indicata nella colonna 8 dell'allegato I.

Articolo 4

1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro fissate nell'allegato I — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 6 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, alle condizioni stabilite al paragrafo 1.

3. Se, una volta esaurita l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica ripetutamente fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischiano di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

5. Ciascuno Stato membro, informandone la Commissione, può limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 60 % o ad una percentuale più elevata della quota iniziale.

Articolo 5

Fatto salvo l'articolo 6, le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 4 sono valide sino al 31 dicembre 1987.

Articolo 6

Gli Stati membri riversano nella riserva, entro il 1° ottobre 1987, la frazione non utilizzata della propria quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1987, supera il 15 % dell'importo iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata. A richiesta della Commissione possono ugualmente effettuare un riversamento anticipato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1987, il totale delle importazioni dei pro-

dotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1987 e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali che essi riversano nelle rispettive riserve.

Articolo 7

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 3 e 4 e li informa, non appena pervenute le notificazioni, del grado di utilizzazione delle riserve.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 ottobre 1987, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica l'entità allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo.

Gli Stati membri attuano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 4 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.

Articolo 8

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni atte a garantire agli importatori dei prodotti in oggetto, la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 29 febbraio 1988, la situazione finale delle imputazioni effettuate e il residuo delle quote eventualmente rimaste inutilizzate al 31 dicembre 1987. Nel limite dei residui la Commissione autorizza gli Stati membri, su loro richiesta, a procedere ad ogni regolarizzazione eventualmente necessaria delle imputazioni relative ad importazioni effettivamente realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1. La Commissione ne informa gli Stati membri.

SEZIONE II

Disposizioni relative alla gestione degli importi fissi a dazio nullo

Articolo 10

Gli importi fissi a dazio nullo, relativi ai prodotti figuranti nella colonna 10 dell'allegato I e aperti nei con-

fronti dei paesi indicati nella nota a piè pagina (e) sono gestiti dalla Commissione.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto soggetto ad un importo fisso a dazio nullo, e se questa domanda è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nell'importo corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile dell'importo fisso a dazio nullo. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

Articolo 11

1. La Commissione contabilizza i quantitativi prelevati dagli Stati membri conformemente all'articolo 10 ed informa ciascuno Stato membro del grado di esaurimento degli importi in questione. Essa assicura che i prelievi siano limitati ai quantitativi disponibili.

L'esaurimento di un importo fisso è comunicato immediatamente agli Stati membri. Questa comunicazione forma oggetto di una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

2. Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti precitati il libero accesso agli importi fissi a dazio nullo. Esso prende tutte le disposizioni appropriate perché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 10 rendano possibili le importazioni, senza discontinuità, su detti importi.

SEZIONE III

Disposizioni relative alla gestione dei massimali tariffari comunitari per i prodotti dell'allegato I e alla base di riferimento per i prodotti dell'allegato II

Articolo 12

Fatti salvi gli articoli 13 e 14, il beneficio del regime dei massimali tariffari preferenziali è accordato nell'allegato I a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli che figurano

nella colonna 4 e da quelli indicati nella nota a piè di pagina (e) nel limite degli importi indicati nella colonna 10, a fianco di ogni prodotto o gruppo di prodotti.

Articolo 13

Non appena raggiunti a livello comunitario i massimali individuali fissati ai sensi dell'articolo 12, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 14

Se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di prodotti dell'allegato II, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri.

La base di riferimento da prendere in considerazione per l'esame della situazione all'origine del pregiudizio è, in generale, pari al 5 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1984.

Articolo 15

1. Mediante regolamento, la Commissione ripristina la riscossione dei dazi doganali nei confronti dell'uno o dell'altro dei paesi e territori indicati nell'articolo 1, paragrafo 2, alle condizioni previste dagli articoli 13 e 14.

Nel caso di tali ripristini, la Spagna e il Portogallo ripristinano la percezione dei dazi doganali che essi applicano ai paesi terzi alle date considerate.

2. Mediante regolamento, la Commissione può prendere, anche dopo il 31 dicembre 1987, misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali qualora, in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, tali limiti siano superati.

Lo Stato membro che procede a queste regolarizzazioni comunica a mano a mano alla Commissione le relative

cifre d'imputazione. La Commissione, appena ricevute le comunicazioni, ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 16

Gli articoli 13, 14 e 15 non si applicano alle importazioni in questione originarie dei paesi di cui all'allegato IV.

SEZIONE IV

Disposizioni generali

Articolo 17

1. Il grado di esaurimento effettivo delle quote degli stati membri è determinato in base alle importazioni dei prodotti considerati presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica, secondo il valore in dogana dei prodotti stessi, e da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. L'effettiva imputazione sui massimali e sugli altri limiti preferenziali delle importazioni dei prodotti in questione è effettuata a mano a mano che i prodotti considerati sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica, secondo il valore in dogana dei prodotti stessi, e da un certificato d'origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

3. Una merce può essere imputata su un massimale o su un altro limite preferenziale e ammessa al beneficio di una quota contingentale soltanto se il certificato di origine di cui ai paragrafi 1 e 2 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

4. Il grado di esaurimento effettivo dei contingenti tariffari e dei massimali comunitari è constatato a livello della Comunità in base alle importazioni imputate nelle condizioni definite ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 18

1. Gli Stati membri trasmettono, entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre all'Istituto statistico delle Comunità europee, i dati statistici relativi alle merci immesse in libera pratica durante il trimestre di riferimento, al beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali dati, forniti per rubrica della nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri (Nimexe) debbono dettagliare, per paese di origine, i valori, le quantità e le unità suppl-

mentari eventualmente richieste secondo le definizioni del regolamento (CEE) n. 1736/75.

2. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti dell'allegato I sottoposti a contingente, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, non oltre l'undicesimo giorno di ogni mese, le rilevazioni delle imputazioni effettuate durante il mese precedente.

Per i prodotti dell'allegato I sottoposti a massimale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a richiesta di questa e alle stesse condizioni, le rilevazioni delle imputazioni effettuate durante il mese precedente.

A richiesta della Commissione, allorché il massimale è raggiunto a concorrenza del 75 %, gli Stati membri comunicano alla Commissione le rilevazioni delle imputazioni ogni dieci giorni; le rilevazioni devono

essere trasmesse entro cinque giorni dalla scadenza di ogni decade.

3. La Commissione assicura la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, dei massimali tariffari via via che sono utilizzati al 100 %.

Essa vigila a che l'Istituto statistico delle Comunità europee provveda alla pubblicazione dei bilanci di imputazione annuali.

Articolo 19

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. HOWE

ALLEGATO I

Lista dei prodotti sottoposti a contingenti e massimali tariffari comunitari preferenziali a dazio nullo (b) (c)

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune e codice Nimex	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari						Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU) (a)	Importi fissi a dazio nullo in (ECU) (a)
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingenziale individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)	(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
10.0010	27.10 (27.10-15, 17, 21, 25, 29)	Oli di petrolio di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di oli di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base: A. Oli leggeri: III. destinati ad altri usi						225 800 t		
10.0020	27.10 (27.10-34, 38, 39)	B. Oli medi: III. destinati ad altri usi						89 000 t		
10.0030	27.10 (27.10-59, 69, 75, 79)	C. Oli pesanti: I. Oli da gas: c) destinati ad altri usi II. Oli combustibili: c) destinati ad altri usi III. Oli lubrificanti ed altri: c) destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 di questo capitolo d) destinati ad altri usi						547 500 t		
10.0040	28.16 (*) (28.16-tutti i numeri)	Ammoniaca liquefatta o in soluzione						5 920 000	5 920 000 (e)	
10.0043	28.17 A (28.17-11, 15)	Idrossido di sodio (soda caustica)						800 000		

(a) Salvo indicazione contraria.

(b) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco, originari della Romania.

(c) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con due asterischi, originari della Cina.

(e) 28.16: Bahrein, Libia.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0045	28.21 (28.21-tutti i numeri)	Ossidi e idrossidi di cromo						580 000	
10.0050	28.28 ex N (28.28-91)	Ossidi di antimonio	Cina	425 000	340 000	BNL 34 000 DK 15 640 D 82 620 GR 6 460 E 20 060 F 60 520 IRL 3 060 I 51 000 P 5 100 UK 61 540	85 000	425 000	
10.0060	28.30 A ex I (28.30-12)	Cloruro di ammonio	Cina	110 000	88 000	BNL 8 800 DK 4 048 D 21 384 GR 1 672 E 5 192 F 15 664 IRL 792 I 13 200 P 1 320 UK 15 928	22 000	110 000	
10.0070	28.30 A II (28.30-20)	Cloruro di bario	Cina	186 200	148 960	BNL 14 896 DK 6 852 D 36 197 GR 2 830 E 8 789 F 26 515 IRL 1 341 I 22 344 P 2 234 UK 26 962	37 240	186 200	
10.0080	28.42 A II (28.42-31, 35)	Carbonati di sodio	Romania	3 300 000	2 640 000	BNL 264 000 DK 121 440 D 641 520 GR 50 160 E 155 760 F 469 920 IRL 23 760 I 396 000 P 39 600 UK 477 840	660 000	3 400 000	
10.0090	28.42 A ex VII (28.42-72)	Carbonato di bario	Cina	940 000	752 000	BNL 75 200 DK 34 592 D 182 736 GR 14 288	188 000	940 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0090 (segue)	28.42 A ex VII (segue)					E 44 368 F 133 856 IRL 6 768 I 112 800 P 11 280 UK 136 112			
10.0100	28.47 B ex II (28.47-41)	Dicromato di sodio	Romania	350 000	280 000	BNL 28 000 DK 12 880 D 68 040 GR 5 320 E 16 520 F 49 840 IRL 2 520 I 42 000 P 4 200 UK 50 680	70 000	350 000	
10.0110	29.01 D II (29.01-71)	Stirene (stirolo)						7 000 000	7 000 000 (e)
10.0115	29.02 A II a) ex 2) (29.02-26)	1,2-dicloroetano (dicloruro di etilene)						1 000 000	
10.0120	29.04 A I (29.04-11)	Metanolo (alcole metilico)	Libia (***)	1 000 000	800 000	BNL 80 000 DK 36 800 D 194 400 GR 15 200 E 47 200 F 142 400 IRL 7 200 I 120 000 P 12 000 UK 144 800	2 000 000	5 500 000	5 500 000 (e)
10.0135	29.04 A III ex b) (29.04-18)	Butanolo e suoi isomeri, diversi dall'alcole butilico normale						650 000	
10.0140	29.04 C ex I (29.04-61)	Glicole etilenico						2 500 000	2 500 000 (e)
10.0150	29.06 B II (29.06-33)	Idrochinone	Cina	657 000	525 600	BNL 52 560 DK 24 178 D 127 721 GR 9 986 E 31 010 F 93 557 IRL 4 730 I 78 840 P 7 884 UK 95 134	131 400	657 000	
10.0160	29.08 B ex I (29.08-32)	2,2 Ossidietanolo (diethylenglicole)						700 000	700 000 (e)

(c) 29.01 D II: Arabia Saudita, Brasile.
29.04 A I: Arabia Saudita, Bahrein, Malaysia, Romania.
29.04 C ex I: Arabia Saudita, Messico.
29.08 B ex I: Arabia Saudita.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0165	29.13 B I ex b) (29.13 ex 23)	Bornan-2-one (canfora sintetica)						280 000	
10.0167	29.14 A II a) (29.14-17)	Acido acetico						1 300 000	
10.0170	29.14 A II c) ex I (29.14-31)	Acetato di etile	Cina	400 000	320 000	BNL 32 000 DK 14 720 D 77 760 GR 6 080 E 18 880 F 56 960 IRL 2 880 I 48 000 P 4 800 UK 57 920	80 000	400 000	
10.0190	29.15 A I	Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	Cina	170 000	136 000	BNL 13 600 DK 6 256 D 33 048 GR 2 584 E 8 024 F 24 208 IRL 1 224 I 20 400 P 2 040 UK 24 616	34 000	170 000	
10.0200	29.16 A I (29.16-11)	Acido lattico, suoi sali e suoi esteri						270 000	
10.0210	29.16 A IV a) (29.16-21)	Acido citrico	Cina	200 000	160 000	BNL 16 000 DK 7 360 D 38 880 GR 3 040 E 9 440 F 28 480 IRL 1 440 I 24 000 P 2 400 UK 28 960	40 000	300 000	
10.0220	29.16 B I d) (29.16-59)	Acido O-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	Cina	160 000	128 000	BNL 12 800 DK 5 888 D 31 104 GR 2 432 E 7 552 F 22 784 IRL 1 152 I 19 200 P 1 920 UK 23 168	32 000	160 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0240	29.22 A ex III (29.22-16)	Isopropilammina e suoi sali	Romania	131 400	105 120	BNL 10 512 DK 4 836 D 25 544 GR 1 997 E 6 202 F 18 711 IRL 946 I 15 768 P 1 577 UK 19 027	26 280	140 000	
10.0245	29.22 D ex III (29.22-54)	Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi delle toluidine						120 500	
10.0260	29.23 D III (29.23-75)	Acido glutammico e suoi sali	Brasile Corea del Sud Indonesia Tailandia	650 000	520 000	BNL 52 000 DK 23 920 D 126 360 GR 9 880 E 30 680 F 92 560 IRL 4 680 I 78 000 P 7 800 UK 94 120	130 000	650 000	
10.0270	29.24 ex B (29.24-20)	Cloruro di colina						256 800	
10.0280	29.25 B III ex b) (29.25-53)	Paracetamol (DCI)	Cina	350 000	280 000	BNL 28 000 DK 12 880 D 68 040 GR 5 320 E 16 520 F 49 840 IRL 2 520 I 42 000 P 4 200 UK 50 680	70 000	350 000	
10.0300	29.35 N (29.35-62)	Cumarina, metilcumarine e etilcumarine	Cina	153 300	122 640	BNL 12 264 DK 5 641 D 29 802 GR 2 330 E 7 236 F 21 830 IRL 1 104 I 18 396 P 1 840 UK 22 198	30 666	153 300	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0310	29.35 ex Q (29.35-68)	Furazolidone (DCI)	Cina	190 000	152 000	BNL 15 200 DK 6 992 D 36 936 GR 2 888 E 8 963 F 27 056 IRL 1 368 I 22 800 P 2 280 UK 27 512	38 000	190 000	
10.0320	29.35 ex Q	Melamina						600 000	600 000 (e)
10.0330	29.36 (29.36-00)	Solfammidi	Cina	4 380 000	3 504 000	BNL 350 400 DK 161 084 D 851 472 GR 66 576 E 206 736 F 623 712 IRL 31 536 I 525 600 P 52 560 UK 634 224	876 000	4 928 000	
10.0350	29.38 B IV (29.38-50)	Vitamina C	Cina	700 000	560 000	BNL 56 000 DK 25 760 D 136 080 GR 10 640 E 33 040 F 99 680 IRL 5 040 I 84 000 P 8 400 UK 101 360	140 000	700 000	
10.0360	29.38 B V (29.38-60)	Altre vitamine						821 300	
10.0380	29.44 B (29.44-20)	Cloramfenicolo (DCI)	Cina	766 500	613 200	BNL 61 320 DK 28 207 D 149 008 GR 11 651 E 36 179 F 109 150 IRL 5 519 I 91 980 P 9 198 UK 110 989	153 300	766 500	

(e) 29.35 ex Q (Melamina): Arabia Saudita, Romania.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0390	29.44 ex C (29.44-91)(*)	Tetraciclina	Cina	3 000 000	2 400 000	BNL 240 000 DK 110 400 D 583 200 GR 45 600 E 141 600 F 427 200 IRL 21 600 I 360 000 P 36 000 UK 434 400	600 000	4 709 000	
10.0395	ex 30.04 (30.04-31)	Garze e prodotti di garza						1 400 000	
10.0400	31.02 B (*) (31.02-15)	Urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco						380 000	380 000 (e)
10.0410	31.03 A I (*) (31.03-15)	Perfosfati	Irak	2 400 000	1 920 000	BNL 192 000 DK 88 320 D 466 460 GR 36 480 E 113 280 F 341 760 IRL 17 280 I 288 000 P 28 800 UK 347 520	480 000	2 400 000	
10.0420	31.05 (*) (31.05-tutti i numeri)	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg						4 500 000	
10.0430	35.03 ex B (35.03-91)	Gelatine e loro derivati						660 000	
10.0440	38.08 ex 17 (38.08-11)	Colofonie (comprese le «peci resinose»), di gomma	Cina	10 500 000	8 400 000	BNL 840 000 DK 386 400 D 2 041 200 GR 159 600 E 495 600 F 1 495 200 IRL 75 600 I 1 260 000 P 126 000 UK 1 520 400	2 100 000	12 000 000	

(e) 31.02 B: Arabia Saudita, Kuwait, Libia.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0450	38.19 E (38.19-07, 09)	Alchilbenzoli o alchilnaftaline, in miscele						850 000	
10.0452	39.01 C III ex a) (39.01-49)	Alchidi ed altri poliesteri nelle forme previste dalla nota 3 d) del capitolo 39, ad esclusione di lastre e foglie, ondulati						2 100 000	
10.0453	39.02 C I a) (*) (39.02-03)	Polietilene nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo: — Polietilene lineare di massa volumica di meno di 0,94 g/cm ³						10 000 000	10 000 000 (e)
10.0454	39.02 C I a) (*) (39.02-04)	— Polietilene, altro che lineare, di massa volumica di meno di 0,94 g/cm ³						15 000 000	
10.0455	39.02 C I a) (*) (39.02-05)	— Polietilene di massa volumica di 0,94 g/cm ³						9 000 000	9 000 000 (e)
10.0457	39.02 C VI a) (39.02-32, 34, 35, 36, 37, 38, 39)	Polistirene e suoi copolimeri nelle forme previste dalla nota 3 a) e 3 b) del capitolo 39						4 000 000	
10.0459	39.02 C VII a) (*) (39.02-41, 43)	Cloruro di polivinile forme previste dalla nota 3 a) e 3 b) del capitolo 39						4 650 000	
10.0460	39.03 B I b) (*) (39-03-08, 12, 14, 15)	Altra cellulosa rigenerata						1 100 000	
10.0470	39.06 A (39-06-10)	Acido alginico, suoi sali e suoi esteri	Cina	440 000	352 000	BNL 35 200 DK 16 192 D 85 536 GR 6 688 E 20 768 F 62 656 IRL 3 168 I 52 800 P 5 280 UK 63 712	88 000	460 000	

(e) 39.02 C I a) (39.02-03): Arabia Saudita, Argentina.
39.02 C I a) (39.02-05): Arabia Saudita.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0480	39.06 B ex II (39.06-ex 99)	Eparina	Cina	3 000 000	2 400 000	BNL 240 000 DK 110 400 D 583 200 GR 45 600 E 141 600 F 427 200 IRL 21 600 I 360 000 P 36 000 UK 434 400	600 000	3 000 000	
10.0485	39.07 B V ex d) (39.07-45)	Oggetti da vestiario ed accessori per oggetti da vestiario						4 400 000	
10.0490	39.07 B V ex d) (39.07-53)	Sacchi, sacchetti ed altri simili contenitori, di polietilene	Hong Kong Singapore Corea del Sud	4 380 000	3 504 000	BNL 350 400 DK 161 184 D 851 472 GR 66 576 E 206 736 F 623 712 IRL 31 536 I 525 600 P 52 560 UK 634 224	876 000	4 380 000	
10.0500	ex 40.11 (*) (40.11-21, 23, 52, 53)	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie: — Camere d'aria e coperture nuove, dei tipi utilizzati per velocipedi con o senza motore ausiliario per motocicli e per moto «scooters»	Corea del Sud (***)	515 000	412 000	BNL 41 200 DK 18 952 D 100 116 GR 7 828 E 24 308 F 73 336 IRL 3 708 I 61 800 P 6 180 UK 74 572	103 000	3 000 000	
10.0510	ex 40.11 (*) (40.11-10, 25, 27, 29, 40, 45, 55, 57, 62, 63, 80)	— altri, compresi proiettori (flaps) e tubolari	Corea del Sud (***)	1 369 000	1 095 200	BNL 109 520 DK 50 379 D 266 134 GR 20 809 E 64 617 F 194 946 IRL 9 857 I 164 280 P 16 428 UK 198 231	273 800	4 700 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0520	41.02 (41.02-21, 28, 31, 32, 35, 37, 98)	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufai) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci nn. 41.06 e 41.08: ex C. altri cuoi e pelli, esclusi i cuoi e le pelli semplicemente conciati	Brasile (***)	2 000 000	1 600 000	BNL 160 000 DK 73 600 D 388 800 GR 30 400 E 94 400 F 284 800 IRL 14 400 I 240 000 P 24 000 UK 289 600	400 000	6 000 000	
10.0530	41.03 (41.03-99)	Pelli ovine preparate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08: B. altre pelli: II. non nominate						2 400 000	
10.0540	41.04 (41.04-99)	Pelli caprine preparate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08: B. altre pelli: II. non nominate						2 000 000	
10.0560	42.02 (42.02-12, 14, 16, 17, 18)	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toilette, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti: A. di materie plastiche artificiali in fogli	Corea del Sud Hong Kong	2 400 000	1 920 000	BNL 178 240 DK 81 990 D 433 123 GR 33 866 E 105 162 F 317 267 IRL 16 042 I 267 360 P 26 736 UK 322 614	480 000	3 400 000	
10.0570	42.02 (42.02-21, 23, 25, 31, 35, 41, 49, 51, 59, 60, 91, 99)	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toilette, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti: B. di altre materie	Corea del Sud (***) Hong Kong (***)	1 000 000	800 000	BNL 80 000 DK 36 800 D 194 400 GR 15 200 E 47 200 F 142 400 IRL 7 200 I 120 000 P 12 000 UK 144 800	200 000	4 000 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0570 (segue)	42.02 (segue)		Cina Brasile	2 800 000	2 240 000	BNL 219 040 DK 100 758 D 532 267 GR 41 618 E 129 234 F 389 891 IRL 19 714 I 328 560 P 32 856 UK 396 462	560 000		
10.0580	42.03 (d) (42.03-10, 25, 27, 28, 51, 59)	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti: A. Oggetti di vestiario B. Guanti, comprese le muffole: II. speciali per sport III. altri C. altri accessori per oggetti di vestiario	Cina Hong Kong	3 900 000	3 120 000	BNL 312 000 DK 143 520 D 758 160 GR 59 280 E 184 080 F 555 360 IRL 28 080 I 468 000 P 46 800 UK 564 720	780 000	5 500 000	
10.0590	42.03 (*) (d) (42.03-21)	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti: B. Guanti, comprese le muffole: I. di protezione per qualunque mestie- re	Cina	3 000 000	2 400 000	BNL 240 000 DK 110 400 D 583 200 GR 45 600 E 141 600 F 427 200 IRL 21 600 I 360 000 P 36 000 UK 434 400	600 000	5 000 000	
10.0595	43.02 ex A (43.02-ex 11, ex 15, ex 21, ex 22, ex 24, ex 27, ex 31, ex 35, ex 50)	Pelli da pellicceria conciate o preparate, confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti						3 500 000	
10.0600	43.03 (*) (b) (43.03-40, 60, 80)	Pelliccerie lavorate o confezionate: B. altre						2 400 000	

(b) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 43.03 ex B (guanti).
(d) Corea del Sud.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0610	44.11 (*) (44.11-tutti i numeri)	Pannelli di fibre di legno o di altre materie vegetali, anche agglomerate con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici	Brasile	4 000 000	3 200 000	BNL 320 000 DK 147 200 D 777 600 GR 60 800 E 188 800 F 569 600 IRL 28 800 I 480 000 P 48 000 UK 579 200	800 000	6 000 000	
10.0630	44.15 (*) (44.15-tutti i numeri)	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostatato	Brasile Corea del Sud Indonesia Malaysia Filippine Singapore	86 000 m ³	84 750 m ³	BNL 3 730 m ³ DK 5 000 m ³ D 6 520 m ³ GR 160 m ³ E 1 770 m ³ F 250 m ³ IRL 1 710 m ³ I 730 m ³ P 130 m ³ UK 64 750 m ³	1 250 m ³	86 000 m ³	
10.0640	44.23 (44.23-tutti i numeri)	Lavori di falegnameria e lavori di carpenterie, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni prefabbricate, di legno						9 500 000	
10.0660	64.01 (*) (**) (64.01-tutti i numeri)	Calzature con soles esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	Corea del Sud (***) Hong Kong (***)	260 000	208 000	BNL 20 800 DK 9 568 D 50 544 GR 3 952 E 12 272 F 37 024 IRL 1 872 I 31 200 P 3 120 UK 37 648	52 000	1 000 000	
10.0670	64.02 (*) (**) (64.02-21, 29, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 59)	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale: A. Calzature con tomaia di cuoio naturale	Hong Kong	2 738 000	2 190 400	BNL 219 040 DK 100 758 D 532 267 GR 41 618 E 129 234 F 389 891 IRL 19 714 I 328 560 P 32 856 UK 396 462	547 600	3 600 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0670 (segue)	64.02 (*) (**) (segue)		Brasile (***) Corea del Sud (***)	1 250 000	1 000 000	BNL 100 000 DK 46 000 D 243 000 GR 19 000 E 59 000 F 178 000 IRL 9 000 I 150 000 P 15 000 UK 181 000	250 000		
10.0680	64.02 (*) (**) (d) (64.02-60, 61, 69, 99)	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale: B. altre	Hong Kong (***)	500 000	400 000	BNL 40 000 DK 18 400 D 97 200 GR 7 600 E 23 600 F 71 200 IRL 3 600 I 60 000 P 6 000 UK 72 400	100 000	2 400 000	
10.0690	64.04 (*) (64.04-tutti i numeri)	Calzature con soles esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)	Cina	3 285 000	2 628 000	BNL 262 800 DK 120 888 D 638 604 GR 49 932 E 155 052 F 467 784 IRL 23 652 I 394 200 P 39 420 UK 475 668	657 000	3 285 000	
10.0700	66.01 (66.01-tutti i numeri)	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tende, gli ombrelloni e simili	Hong Kong	1 700 000	1 360 000	BNL 136 000 DK 62 560 D 330 480 GR 25 840 E 80 240 F 242 080 IRL 12 240 I 204 000 P 20 400 UK 246 160	340 000	2 100 000	
10.0710	69.08 (69.08-tutti i numeri)	Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento	Corea del Sud	1 314 000	1 051 200	BNL 105 120 DK 48 355 D 255 442 GR 19 973	262 800	3 650 000	
(d) Corea del Sud.									

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0710 (<i>segue.</i>)	69.08 (<i>segue.</i>)		Tailandia	3 650 000	2 920 000	E 62 021 F 187 114 IRL 9 461 I 157 680 P 15 768 UK 190 267 BNL 292 000 DK 134 320 D 709 560 GR 55 480 E 172 280 F 519 760 IRL 26 280 I 438 000 P 43 800 UK 328 520	730 000		
10.0720	69.11 (*) (**) (69.11-tutti i numeri)	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana	Corea del Sud	550 000	440 000	BNL 44 000 DK 20 240 D 106 920 GR 8 360 E 25 960 F 78 320 IRL 3 960 I 66 000 P 6 600 UK 79 640	110 000	600 000	
10.0740	69.12 (*) (**) (69.12-31, 39)	C. di terracotta fine o di terraglia	Corea del Sud	550 000	440 000	BNL 44 000 DK 20 240 D 106 920 GR 8 360 E 25 960 F 78 320 IRL 3 960 I 66 000 P 6 600 UK 79 640	110 000	800 000	
10.0750	69.13 (69.13-tutti i numeri)	Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale						5 000 000	
10.0760	70.12 (70.12-10, 20)	Ampolle di vetro recipienti isolanti						365 000	
10.0770	70.13 (*) (70.13-tutti i numeri)	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19						3 000 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0785	70.14 (70.14-19, 91, 95)	Vetriere per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune: A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica: II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tu- lipani, ecc.) B. altri	Romania Hong Kong	1 400 000	1 120 000	BNL 112 000 DK 51 520 D 272 160 GR 21 280 E 66 080 F 199 360 IRL 10 080 I 168 000 P 16 800 UK 202 720	280 000	1 450 000	
10.0800	71.16 (d) (71.16-tutti i numeri)	Minuterie di fantasia	Corea del Sud	3 000 000	2 400 000	BNL 240 000 DK 110 400 D 583 200 GR 45 600 E 141 600 F 427 200 IRL 21 600 I 360 000 P 36 000 UK 434 400	600 000	16 000 000	
10.0810	73.10 (73.10-20, 30, 45, 49)	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estru- se a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordone); barre di ferro o di acciaio otte- nute o rifinite a freddo; barre forate di ac- ciaio per la perforazione delle mine: B. semplicemente fucinate C. semplicemente ottenute o rifinite a fred- do D. placcate o lavorate alla superficie (luci- date, rivestite, ecc.): I. semplicemente placcate: b) ottenute o rifinite a freddo II. altre						1 012 000	
10.0820	73.11 (73.11-20, 31, 39, 43, 49)	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di ac- ciaio, anche forate o fatte di elementi riuni- ti: A. Profilati: II. semplicemente fucinati III. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	Romania	302 200	241 760	BNL 24 176 DK 11 121 D 58 748 GR 4 594 E 14 263 F 43 034 IRL 2 176 I 36 264 P 3 626 UK 43 758	60 440	302 200	

(d) Hong Kong.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0820 (segue)	73.11 (segue)	A. IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): a) semplicemente placcati: 2. ottenuti o rifiniti a freddo b) altri							
10.0830	73.12 (73.12-25, 29, 30, 40, 59, 61, 63, 65, 75, 77, 81, 85, 87, 88, 89, 90)	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo: B. semplicemente laminati a caldo: II. altri C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: I. argentati, dorati o platinati II. smaltati III. stagnati: b) altri IV. zincati o piombati V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.): a) semplicemente placcati 2. laminati a freddo b) altri D. altrimenti foggiate o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)						504 800	
10.0840	73.14 (73.14-tutti i numeri)	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	Romania	1 649 000	1 319 200	BNL 131 920 DK 60 683 D 320 565 GR 25 069 E 77 833 F 234 818 IRL 11 873 I 197 880 P 19 788 UK 238 775	329 800	1 649 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0850	73.15 (73.61-10, 90)	<p>Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:</p> <p>A. Acciai fini al carbonio:</p> <p>I. Lingotti, blumi billette, bramme, bidoni:</p> <p>a) fucinati</p> <p>II. Sbozzi di forgia</p> <p>V. Barre (comprese la vergella o bordone e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:</p> <p>a) semplicemente fucinati</p> <p>c) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo</p> <p>d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):</p> <p>1. semplicemente placcati:</p> <p>bb) ottenuti o rifiniti a freddo</p> <p>2. altri</p>	Brasile Corea del Sud	3 661 000	2 928 800	BNL 292 880 DK 134 726 D 711 698 GR 55 647 E 172 799 F 521 326 IRL 26 359 I 439 320 P 43 932 UK 530 113	732 200	3 661 000	
	(73.64-50, 75, 79, 90)	<p>VI. Nastri:</p> <p>b) semplicemente laminati a freddo</p> <p>c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:</p> <p>1. semplicemente placcati:</p> <p>bb) laminati a freddo</p> <p>2. altri</p>							
	(73.65-83)	<p>VII. Lamiere:</p> <p>d) altrimenti foggiate o lavorate:</p> <p>2. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione</p>							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0850 (segue)	73.15 (segue) (73.66-40, 81, 86, 89) (73.71-13, 14, 19, 93, 94, 99)	A. VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità B. Acciai legati: I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: a) fucinati II. Sbozzi di forgia V. Barre (comprese la vergella o bordone e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: a) semplicemente fucinati c) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): 1. semplicemente placcati: bb) ottenuti o rifiniti a freddo 2. altri VI. Nastri: b) semplicemente laminati a freddo c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: 1. semplicemente placcati: bb) laminati a freddo 2. altri d) altrimenti foggiate o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.) VII. Lamiere: b) altre lamiere: 4. altrimenti foggiate o lavorate: bb) altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi quelli isolati per l'elettricità							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0860	73.18 (*) (73.18-tutti i numeri, salvo 02)	Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19						6 900 000	
10.0870	73.25 (73.25-11, 21, 31, 35, 39, 51, 55, 59, 98)	Cavi, corde, trece, brache e simili, di filo di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità: B. altri	Corea del Sud	1 424 000	1 139 200	BNL 113 920 DK 52 402 D 276 825 GR 21 648 E 67 212 F 202 777 IRL 10 253 I 170 880 P 17 088 UK 206 195	284 800	1 600 000	
10.0880	73.31 (73.31-tutti i numeri)	Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e puntine a disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame	Romania	1 700 000	1 360 000	BNL 136 000 DK 62 560 D 330 480 GR 25 840 E 80 240 F 242 080 IRL 12 240 I 204 000 P 20 400 UK 246 160	340 000	1 700 000	
10.0890	73.32 (73.32-67, 69)	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribaditi, copiglie, pernoiti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio: B. filettati: ex II. altri: — Viti per legno	Hong Kong Cina	985 500	788 400	BNL 78 840 DK 36 264 D 191 582 GR 14 980 E 46 516 F 140 335 IRL 7 096 I 118 260 P 11 826 UK 142 701	197 100	1 400 000	
10.0920	74.07 (74.07-tutti i numeri)	Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di rame	Brasile	2 200 000	1 760 000	BNL 176 000 DK 80 960 D 427 680 GR 33 440 E 103 840 F 313 280 IRL 15 840 I 264 000 P 26 400 UK 318 560	440 000	2 200 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0925	76.02 (*) (**) (76.02-tutti i numeri)	Barre, profilate e fili di sezione piena, di alluminio						3 000 000	
10.0930	82.03 ex B (82.03-91)	Tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti	Cina	2 000 000	1 600 000	BNL 160 000 DK 73 600 D 368 800 GR 30 400 E 94 400 F 284 800 IRL 14 400 I 240 000 P 24 000 UK 289 600	400 000	2 600 000	
10.0940	82.04 (82.04-tutti i numeri)	Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo: incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale e diamanti tagliavetro	Cina	9 198 000	7 358 400	BNL 735 840 DK 338 486 D 1 788 091 GR 139 810 E 434 146 F 1 309 795 IRL 66 226 I 1 103 760 P 110 376 UK 1 331 870	1 839 600	9 198 000	
10.0950	82.09 (82.09-11, 19, 50)	Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce n. 82.06, e loro lame: A. Coltelli	Corea del Sud (***) Hong Kong	350 000	280 000	BNL 28 000 DK 12 880 D 68 040 GR 5 320 E 16 520 F 49 840 IRL 2 520 I 42 000 P 4 200 UK 50 680	70 000	1 050 000	
				1 000 000	800 000	BNL 80 000 DK 36 800 D 194 400 GR 15 200 E 47 200 F 142 400 IRL 7 200 I 120 000 P 12 000 UK 144 800	200 000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0970	83.01 (83.01-tutti i numeri)	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni	Hong Kong	1 314 000	1 051 200	BNL 105 120 DK 48 352 D 255 440 GR 19 976 E 62 024 F 187 112 IRL 9 464 I 157 680 P 15 768 UK 190 264	262 800	1 900 000	
10.0980	84.11 (84.11-03, 09, 21, 29, 35, 36, 37, 43, 45, 51, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75)	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili: A. Pompe e compressori: II. altre: a) Pompe (a mano o a pedale) per gonfiare i pneumatici ed oggetti simili b) Pompe e compressori non nominati	Singapore Brasile	8 600 000	6 880 000	BNL 688 000 DK 316 480 D 1 671 840 GR 130 720 E 405 920 F 1 224 640 IRL 61 920 I 1 032 000 P 103 200 UK 1 245 280	1 720 000	8 600 000	
10.0990	84.41 (84.41-12, 13, 14)	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore II. altre macchine per cucire e altre teste di macchine per cucire	Brasile	2 400 000	1 920 000	BNL 192 000 DK 88 320 D 466 560 GR 36 480 E 113 280 F 341 760 IRL 17 280 I 288 000 P 28 800 UK 347 520	480 000	2 400 000	
10.1010	84.53 (84.53-20, 31, 33, 35, 39, 60, 70, 81, 85, 89, 91, 98)	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici; macchine per l'inserimento di informazioni su supporto, in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove: B. altri	Corea del Sud	15 000 000	12 000 000	BNL 1 200 000 DK 552 000 D 2 916 000 GR 228 000 E 708 000 F 2 136 000 IRL 108 000 I 1 800 000 P 180 000 UK 2 172 000	3 000 000	15 000 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.1020	ex 84.62 (*) (84.62-01)	Cuscinetti a sfere, il cui più grande diametro esterno non ecceda 30 mm	Singapore	2 000 000	1 600 000	BNL 160 000 DK 73 600 D 388 800 GR 30 400 E 94 400 F 284 800 IRL 14 400 I 240 000 P 24 000 UK 289 600	400 000	2 000 000	
10.1030	85.01 (85.01-09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58)	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: B. altre macchine ed apparecchi: I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità) convertitori rotanti: b) altri						11 500 000	
10.1040	85.03 (85.03-tutti i numeri)	Pile elettriche						2 800 000	
10.1045	85.12 E ex II (85.12-67)	Forni a microonde						1 500 000	
10.1055	85.15 A III b) 2 ex cc) (85.15-46, 47, 48 e 51)	Apparecchi riceventi per la televisione a colori, con tubo-immagini incorporato	Corea del Sud (***) Hong Kong (***) Singapore (***)	650 000	520 000	BNL 52 000 DK 23 920 D 126 360 GR 9 880 E 30 680 F 92 560 IRL 4 680 I 78 000 P 7 800 UK 94 120	130 000	3 500 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.1060	85.15 (85.15-12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 31, 33, 35, 44, 45, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 82, 83, 85, 86, 88, 99)	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi ricevitori combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radioscandaglio e di radiotelecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi ricevitori combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: III. Apparecchi ricevitori, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: ex b) altri, esclusi gli apparecchi ricevitori per la televisione a colori, con tubo-immagini incorporato C. Parti e pezzi staccati: II. altri: c) non nominati	Corea del Sud (***) Hong Kong (***) Singapore (***)	650 000	520 000	BNL 52 000 DK 23 920 D 126 360 GR 9 880 E 36 680 F 92 560 IRL 4 680 I 78 000 P 7 800 UK 94 120	130 000	4 000 000	
10.1070	85.18 (85.18-tutti i numeri)	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili	Corea del Sud Singapore	3 600 000	2 880 000	BNL 288 000 DK 132 480 D 699 840 GR 54 720 E 169 920 F 512 640 IRL 25 920 I 432 000 P 43 200 UK 521 280	720 000	3 600 000	
10.1090	85.20 (85.20-11, 15, 18, 21, 23, 25, 29)	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi a raggi ultravioletti od infrarossi); lampade ad arco: A. Lampada e tubi a incandescenza per l'illuminazione: II. altre						1 450 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.1094	85.21 A ex III (85.21-10, 11, 12)	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore o a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce; microstrutture elettroniche: Tubi catodici per televisori: — per televisori a colori	Corea del Sud	1 600 000	1 280 000	BN DK D GR ES FR IR I PO UK 128 000 58 880 311 040 24 320 75 520 227 840 11 520 192 000 19 200 231 680	320 000	1 600 000	
10.1096	85.21 A ex III (85.21-14, 15)	— per televisori monocromi, con la diagonale dello schermo di: — 42 cm o meno — più di 42 cm fino 52 cm inclusi						1 000 000	
	85.21 A ex V (85.21-25)	Tubi catodici esclusi quelli delle sottovoci A II e A III							
10.1100	85.21 (85.21-45)	C. Cristalli piezoelettrici montati						2 300 000	
10.1110	85.21 (85.21-47, 51, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 63, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 91, 99)	D. Diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce; microstrutture elettroniche E. Parti e pezzi staccati	Hong Kong (***) Singapore (***)	530 000	424 000	BNL DK D GR E F IRL I P UK 42 400 19 504 103 032 8 056 25 016 75 472 3 816 63 600 6 360 76 744	106 000	3 300 000	
10.1120	87.02 A I b) I aa) e bb) (87.02-21, 23)	Autoveicoli nuovi di cilindrata fino a 3 000 cm ³ compresi	Corea del Sud	61 000 000	48 800 000	BNL DK D GR E F IRL I P UK 4 880 000 2 244 800 11 858 400 927 200 2 879 200 8 686 400 439 200 7 320 000 732 000 8 832 800	12 200 000	64 000 000	
10.1125	87.02 B II a) 2 ex bb) (87.02-86)	Altri autoveicoli nuovi per il trasporto merci						4 000 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.1130	90.03 (90.03-tutti i numeri)	Montature per occhiali, occhialini, occhia- letti e oggetti simili e parti di montature	Corea del Sud	3 292 000	2 633 600	BNL 263 360 DK 121 146 D 639 964 GR 50 039 E 155 382 F 468 781 IRL 23 702 I 395 040 P 39 504 UK 476 682	658 400	3 500 000	
10.1160	ex 91.01 (d) (91.01-15, 22, 24, 26)	Orologi al quarzo				BNL 280 000 DK 128 800 D 680 400 GR 53 200 E 165 200 F 498 400 IRL 25 200 I 420 000 P 42 000 UK 506 800		9 500 000	
10.1170	91.02 (91.02-tutti i numeri)	Pendolette e sveglie, con movimento di oro- logi tascabili						290 000	
10.1180	91.04 (91.04-tutti i numeri)	Orologi, pendole, sveglie e simili apparec- chi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Hong Kong (***)	1 314 000	1 051 200	BNL 105 120 DK 48 355 D 255 442 GR 19 973 E 62 021 F 187 114 IRL 9 461 I 157 680 P 15 758 UK 190 267	262 800	3 000 000	
10.1190	91.07 (91.07-tutti i numeri)	Movimenti finiti per orologi tascabili						4 500 000	
10.1200	91.09 (91.09-tutti i numeri)	Casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti	Hong Kong	1 200 000	960 000	BNL 96 000 DK 44 160 D 233 280 GR 18 240 E 56 640 F 170 880 IRL 8 640 I 144 000 P 14 400 UK 173 760	240 000	1 200 000	
10.1210	92.01 A ex I (92.01-12)	Pianoforti verticali, nuovi	Corea del Sud	2 200 000	1 760 000	BNL 176 000 DK 80 960 D 427 680 GR 33 440	440 000	2 200 000	
(d) Hong Kong.									

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
10.1210 (segue)	92.01 (segue)					E 103 840 F 313 280 IRL 15 840 I 264 000 P 26 400 UK 318 560				
10.1220	92.11 (92.11-10, 20, 25, 32, 33, 35, 37, 41, 48, 51, 61, 63, 65, 69, 73, 77, 79)	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione: A. Apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono	Corea del Sud Hong Kong	7 000 000	5 600 000	BNL 560 000 DK 257 600 D 1 360 800 GR 106 400 E 330 400 F 996 800 IRL 50 400 I 840 000 P 84 000 UK 1 013 600	1 400 000	13 500 000		
10.1230	92.11 B (92.11-81, 85, 89, 99)	Apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione	Corea del Sud	2 200 000	1 760 000	BNL 176 000 DK 80 960 D 427 680 GR 33 440 E 103 840 F 313 280 IRL 15 840 I 264 000 P 26 400 UK 318 560	440 000	2 200 000		
10.1240	92.12 (92.12-tutti i numeri)	Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi	Corea del Sud	6 000 000	4 800 000	BNL 480 000 DK 220 800 D 1 166 400 GR 91 200 E 283 200 F 854 400 IRL 43 200 I 720 000 P 72 000 UK 868 800	1 200 000	600 000		
10.1260	94.03 (*) (94.03-21, 23, 25, 27, 33, 35, 39, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 82, 91, 95, 99)	Altri mobili e loro parti: B. altri							5 500 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.1280	96.01 B ex III (96.01-41, 49 91, 92, 93, 95, 96)	Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare, e simili; spazzole e pennelli per la toletta personale; scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali	Cina Hong Kong	800 000	640 000	BNL 64 000 DK 29 440 D 155 520 GR 12 160 E 37 760 F 113 920 IRL 5 760 I 96 000 P 9 600 UK 115 840	160 000	1 000 000	
10.1300	97.03 (d) (97.03-tutti i numeri)	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento	Corea del Sud (***)	383 250	306 600	BNL 30 660 DK 14 104 D 74 504 GR 5 825 E 18 089 F 54 575 IRL 2 759 I 45 990 P 4 599 UK 55 495	76 650	20 000 000	
10.1320	97.05 (97.05-tutti i numeri)	Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorprese; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinate, ecc.)	Hong Kong	2 000 000	1 600 000	BNL 160 000 DK 73 600 D 388 800 GR 30 400 E 94 400 F 284 800 IRL 14 400 I 240 000 P 24 000 UK 289 600	400 000	3 000 000	
10.1325	97.07 (97.07-91, 99)	Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le alodole ed oggetti simili, per la caccia:						4 500 000	

(d) Hong Kong

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti originari dei paesi e territori in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi (a) (b) (c)

N. d'ordine

CAPITOLO 25		
30.0010	25.19 A	Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio naturale calcinato
30.0020	25.22	Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio
30.0030	25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati
30.0040	25.31 A	Spato fluoro
CAPITOLO 27		
30.0050	27.03 B	Agglomerati di torba
30.0060	27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba, agglomerati e non; carbone di storta: A. Coke e semi-coke di carbon fossile: I. destinati alla fabbricazione di elettrodi C. altri
30.0070	27.07	Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi ai sensi della nota 2 di questo capitolo
30.0080	27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
30.0090	27.12	Vaselina
30.0100	27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati
30.0110	27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
30.0120	27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, «cut backs», ecc.)
CAPITOLO 28		
30.0130	ex 28.01	Alogeni (fluoro, cloro, bromo)
30.0140	28.02	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale
30.0150	28.03	Carbonio (in particolare, neri di carbonio)
30.0160	ex 28.04	Idrogeno; gas rari; altri metalloidi, ad esclusione del silicio
30.0170	28.06	Acido cloridrico; acido clorosolforico
30.0180	28.08	Acido solforico; oleum
30.0190	28.09	Acido nitrico; acidi solfonitrici
30.0200	28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)
30.0210	28.12	Acido borico e anidride borica
30.0220	28.13	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi

- (a) I prodotti industriali finiti e semilavorati, in particolare i prodotti destinati ad aeromobili civili, che beneficiano in regime di dazio comune dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale comune figurano nell'elenco soltanto a titolo indicativo. Tuttavia, la Spagna e il Portogallo, se del caso, applicano le aliquote dei dazi previsti dagli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione.
- (b) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco, originari della Romania.
- (c) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con due asterischi, originari della Cina.

30.0230	28.14	Cloruri, ossicloruri e altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi
30.0240	28.15	Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo
30.0250	ex 28.17	Idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio con esclusione dell'idrossido di sodio (soda caustica)
30.0260	28.18	Idrossidi e perossidi di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario
30.0270	28.19	Ossido di zinco; perossido di zinco
30.0280	28.20 B	Corindoni artificiali
30.0290	28.22	Ossidi di manganese
30.0300	28.23	Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)
30.0310	28.24	Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio
30.0320	28.25	Ossidi di titanio
30.0330	28.27	Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione (*)
30.0340	ex 28.28	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi, ossidi idrossidi e perossidi metallici inorganici, ad esclusione degli ossidi di antimonio
30.0350	28.29	Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali
30.0360	ex 28.30	Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri, ad esclusione dei cloruri di bario e di ammonio; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossioduri
30.0370	28.31	Ipocloriti; ipocloriti di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti
30.0380	28.32	Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati
30.0390	28.35	Solfuri, compresi i polisolfuri
30.0400	28.36	Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfossilati
30.0410	28.37	Solfiti e iposolfiti
30.0420	28.38	Solfati e allumi; persolfati
30.0430	28.39	Nitriti e nitrati
30.0440	28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati
30.0450	ex 28.42	Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio, ad esclusione dei carbonati di sodio e di bario
30.0460	28.43	Cianuri semplici e complessi
30.0470	28.44	Fulminati, cianati e tiocinati
30.0480	28.45	Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio
30.0490	28.46	Borati e perborati
30.0500	ex 28.47	Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.), ad esclusione del dicromato di sodio
30.0510	28.48	Altri sali e persali degli acidi inorganici, esclusi gli azotidrati
30.0520	28.49	Metalli preziosi allo stato colloidale; amalgame di metalli preziosi; sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o non

30.0530	28.51	Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n. 28.50; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non: B. altri
30.0540	28.52	Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio, anche miscelati tra loro B. altri
30.0550	28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
30.0560	28.55	Fosfuri, di costituzione chimica definita o non
30.0570	28.56	Carburi, di costituzione chimica definita o non (*) (a)
30.0580	28.57	Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o non
30.0590	28.58	Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui siano stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgame diverse da quelle di metalli preziosi
CAPITOLO 29		
30.0600	ex 29.01	Idrocarburi, escluso lo stirene (stirolo)
30.0610	ex 29.02	Derivati alogenati degli idrocarburi, ad esclusione dell'1,2-Dicloroetano (dicloruro d'etilene) (e)
30.0620	29.03	Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi (e)
30.0630	29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Monoalcoli saturi: II. Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico) III. Butanolo e suoi isomeri: a) 2-Metilpropan-2-olo (alcole ter-butilico) ex b) Butan-1-olo (alcole butilico normale) IV. Pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri V. altri B. Monoalcoli non saturi C. Polialcoli: ex I. Dioli, trioli e tetrololi, ad esclusione del glicole etilenico IV. altri polialcoli V. Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei polialcoli
30.0640	29.05	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
30.0650	ex 29.06	Fenoli e fenoli-alcoli, ad esclusione dell'idrochinone (*) (a)
30.0660	29.07	Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli
30.0670	ex 29.08	Eteri-ossidi, eteri-ossidi-alcoli, eteri-ossidi-fenoli, eteri-ossidi-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli e perossidi di eteri, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, ad esclusione del dietilenglicole
30.0680	29.09	Epossidi, epossidi-alcoli, epossidi-fenoli e epossidi-eteri (alfa o beta); loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
30.0690	29.10	Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 28.56 C.

L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.06 A I.

(e) Per l'esacloroetano (sottovoce 29.02 A II a) ex 2), la base di riferimento di cui all'articolo 14 è l'1 %. Per il 5-test-butil-2,4,6-trinitro-m-silene (musc silene), la base di riferimento è l'1 %.

30.0700	29.11	Aldeidi, aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide (*) (b)
30.0710	29.12	Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei prodotti della voce n. 29.11
30.0720	ex 29.13	Chetoni, chetoni-alcoli, chetoni-fenoli, chetoni-aldeidi, chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, ad esclusione della canfora sintetica (*) (c)
30.0730	ex 29.14	Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, ad esclusione dell'acido acetico e dell'acetato di etile
30.0740	ex 29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, ad esclusione dell'acido ossalico, suoi sali e suoi esteri (*) (f)
30.0750	ex 29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, ad esclusione dell'acido citrico, dell'acido lattico e dell'acido O-acetilsalicilico, loro sali e loro esteri
30.0760	29.19	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
30.0770	29.21	Altri esteri degli acidi minerali (eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni) e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
30.0780	ex 29.22	Composti a funzione ammina, ad esclusione della isopropilammina e suoi sali e dei derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi di toluidine (e)
30.0790	ex 29.23	Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse, ad esclusione dell'acido glutammico (e)
30.0800	ex 29.24	Sali e idrossidi di ammonio quaternari, comprese le lecitine e altri fosfoamminolipidi, ad esclusione del cloruro di colina, della etanolammina, della dietanolammina, della trietanolammina, e loro sali
30.0810	ex 29.25	Composti a funzione carbossiammida e composti a funzione ammido dell'acido carbonico, ad esclusione del paracetanol (DCI) (e)
30.0820	29.26	Composti a funzione imide degli acidi carbossilici (compresa l'imide ortosolfobenzoica e i suoi sali) o a funzione immina (compresi l'esamtilenetetrammina e la trimetilentritrammina)
30.0830	29.27	Composti a funzione nitrile (*) (a) (e)
30.0840	29.28	Diazo-, azo- o azossi composti
30.0850	29.29	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina
30.0860	29.30	Composti ad altre funzioni azotate
30.0870	29.31	Tiocomposti organici
30.0880	29.33	Composti mercurio-organici
30.0890	29.34	Altri composti organo-minerali
30.0900	ex 29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici, ad esclusione della furazolidone (DCI), della melammina, della cumarina, delle metilcumarine e delle etilcumarine
30.0910	29.37	Sultoni e sultami

(a) L'asterisco riguarda soltanto l'acrilonitrile.

(b) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.11 E ex I (vaniglia) (4-Idrossi-3-metossibenaldeide).

(c) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.13 A ex I (acetone).

(e) Per l'acido laurico (sottovoce 29.14 ex XI) la base di riferimento di cui all'articolo 14 è l'1 %. Per i derivati alogenati, solfonati, nitrati e nitrosi dell'anilina e loro sali (sottovoce 29.22 D ex I), la base di riferimento è l'1 %. Per l'etanolammina, la dietanolammina, la trietanolammina ed i loro sali (sottovoce 29.23 A I e ex II), la base di riferimento è l'1 %. Per il D-p-idrossifenilglicina (sottovoce 29.23 ex E), la base di riferimento è l'1 %. Per le altre ammidi cicliche (naftoli) (sottovoce 29.25 B III ex B), la base di riferimento è l'1 %. Per l'acrilonitrile, la base di riferimento è l'1 %.

(f) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.15 C I.

30.0920	29.38	<p>Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente (*) (b) :</p> <p>A. Provitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa</p> <p>B. Vitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. Vitamine A</p> <p style="padding-left: 20px;">II. Vitamine B₂, B₃, B₆ e B₁₂ e H (e)</p> <p style="padding-left: 20px;">III. Vitamina B₉</p> <p>C. Concentrati naturali di vitamine:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. Concentrati naturali di vitamine A + D</p> <p style="padding-left: 20px;">II. altri</p> <p>D. Miscele, anche disciolte in qualsiasi solvente, soluzioni non acquose di provitamine o di vitamine</p>
30.0930	29.39	Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati utilizzati principalmente come ormoni; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni, ad esclusione del cortisone (DCI), idrocortisone (DCI), e loro acetati, e del prednisone (DCI) e prednisolone (DCI)
30.0940	29.41	Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati
30.0950	29.42	Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati
30.0960	29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42
30.0970	ex 29.44	Antibiotici, ad esclusione del cloramfenicolo (DCI) e delle tetracicline (*) (a)
30.0980	29.45	Altri composti organici

CAPITOLO 30

30.0990	30.01	Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; altre sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove
30.1000	30.02	Sieri di animali o di persone immunizzati; vaccini microbici, tossine, colture di microorganismi (compresi i fermenti, ma esclusi i lieviti) ed altri prodotti simili
30.1010	30.03	Medicamenti per la medicina umana e veterinaria
30.1020	ex 30.04	Ovatte, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo
30.1030	30.05	Altre preparazioni ed articoli farmaceutici

CAPITOLO 31

30.1040	31.02	<p>Concimi minerali o chimici azotati:</p> <p>A. Nitrato di sodio naturale</p> <p>C. altri (*) (e)</p>
30.1050	ex 31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici, ad esclusione dei perfosfati (*) (c)
30.1060	31.04 B	Concimi minerali o chimici potassici previsti alla lettera B) della nota 3 di questo capitolo

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.44 A (penicilline).

(b) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.38 B ex II (vitamina B₁₂).

(c) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 31.03 B.

(e) Per le vitamine B₆ e H (sottovoce 29.38 B ex II) la base di riferimento di cui all'articolo 14 è l'1%. Per gli altri concimi minerali o chimici azotati (sottovoce 31.02 C) la base di riferimento è l'1%.

CAPITOLO 32

- 30.1070 32.01 Estratti per concia di origine vegetale; tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati:
B. altri
- 30.1080 32.03 Prodotti concianti organici, sintetici e prodotti concianti inorganici; preparazioni concianti contenenti o non prodotti concianti naturali; preparazioni enzimatiche per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.)
- 30.1090 32.04 Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale
- 30.1100 32.05 Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»; prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra; indaco naturale (e)
- 30.1110 32.06 Lacche coloranti
- 30.1120 32.07 Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»
- 30.1130 32.08 Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustrì liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
- 30.1140 32.09 Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo
- 30.1150 32.10 Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli, sfumini, scodellini o altri accessori
- 30.1160 32.11 Siccativi preparati
- 30.1170 32.12 Mastici (compresi i mastici e i cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
- 30.1180 32.13 Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri

30.1190 CAPITOLO 33 OLI ESSENZIALI E RESINOIDI: PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOILETTA E COSMETICI

30.1200 CAPITOLO 34 SAPONI; PRODOTTI ORGANICI TENSIOATTIVI, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI E «CERE PER L'ODONTOIATRIA»

CAPITOLO 35

- 30.1205 35.02 Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:
A. Albumine:
II. altre:
b) non nominate
- 30.1210 35.02 B Albuminati ed altri derivati delle albumine
- 30.1220 ex 35.03 Colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesce; ittiocollo solido
- 30.1230 35.04 Peptoni ed altre sostanze proteiche (esclusi gli enzimi della voce n. 35.07) e loro derivati; polvere di pelle, trattata o non al cromo

(e) Per le sostanze coloranti organiche sintetiche (sottovoce 32.05 A) la base di riferimento di cui all'articolo 14 è l'1 %. Per i borocilicati di piombo (sottovoce 32.08 ex B) la base di riferimento è l'1 %.

30.1240	35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg
30.1250	35.07	Enzimi; enzimi preparati, non nominati né compresi altrove
30.1260	CAPITOLO 36	POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI (*) (a)
30.1270	CAPITOLO 37	PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA E PER LA CINEMATOGRAFIA
	CAPITOLO 38	
30.1280	38.01	Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio
30.1290	38.03	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito
30.1300	38.05	Talloy
30.1310	38.06	Lignosolfiti
30.1320	38.07	Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino
30.1325	ex 38.08	Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce n° 39.05; essenza di colofonia ed oli di colofonia, ad esclusione delle colofonie (comprese le «peci resinose»), di gemma
30.1330	38.09	Catrami di legno; oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce n. 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio; olio di acetone; peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali
30.1340	38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, rodenticidi, erbicidi, inibitori della germinazione, regolatori dello sviluppo per piante, e prodotti simili, presentati allo stato di preparazione o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidiche
30.1350	38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: A. Bozzime preparate ed appretti preparati: II. altri B. Preparazioni per la mordenzatura
30.1360	38.13	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura
30.1370	38.14	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali
30.1380	38.15	«Acceleranti di vulcanizzazione» preparati
30.1390	38.16	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi
30.1400	38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici
30.1410	38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili
30.1420	ex 38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove, ad esclusione del D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III, e degli alchilbenzeni o alchilnaftalleni, in miscela.

(a) L'asterisco riguarda soltanto la voce 36.06.

CAPITOLO 39

30.1430	ex 39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.), esclusi gli alchidi ed altri poliesteri, nelle forme previste dalla nota 3 d) di questo capitolo.
30.1440	ex 39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietilene tetraalogenati, poliosobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindene, ecc.), del polietilene e del polistirolo e suoi copolimeri nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo e del cloruro di polivinile (*) (a) (e)
30.1450	ex 39.03	Cellulosa rigenerata diversa da quella di cui all'allegato A: nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina, e collodi, cellulose, ecc.); fibra vulcanizzata (*)
30.1460	39.04	Sostanze albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, ecc.)
30.1470	39.05	Resine naturali modificate per fusione; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici; derivati chimici della gomma naturale (gomma clorurata, cloridrata, ciclizzata, ossidata, ecc.)
30.1480	ex 39.06	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, ad esclusione dell'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri all'esclusione dell'eparine; linossina
30.1490	ex 39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso, esclusi i sacchi, sacchetti ed altri simili contenitori di polietilene, e degli oggetti da vestiario ed accessori per oggetti da vestiario

CAPITOLO 40

30.1500	40.02	Lattice di gomma sintetica; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato; gomma sintetica; fatturato (factis)
30.1510	40.03	Gomma rigenerata
30.1520	40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn. 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette «mescole-madri», costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nerofumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma
30.1530	40.06	Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.)
30.1540	40.07	Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata
30.1550	40.08	Lastre, fogli, nastri e profilati (compresi i profilati di sezione circolare), di gomma vulcanizzata, non indurita
30.1560	40.09	Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita
30.1570	40.10	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata
30.1580	40.12	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata, non indurita, anche con parti di ebanite
30.1590	40.13	Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenti, di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso
30.1600	40.14	Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita
30.1610	40.15	Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri, bastoni, profilati o tubi

(a) L'asterisco riguarda soltanto le sottovoci 39.02 C I b), IV e VII a).

(e) Per i polipropileni (sottovoce 39.02 ex IV), la base di riferimento di cui all'articolo 14 è l'1 %.

30.1620	40.16	Lavori di ebanite
CAPITOLO 41		
30.1623	41.02	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci nn. 41.06 e 41.08: C. altri cuoi e pelli, semplicemente conciati: — di altri bovini e equini
30.1625	41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08: B. altre pelli: II. non nominate
30.1630	41.06	Cuoio e pelli, scamosciati
30.1640	41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati
30.1650	41.10	Cuoio artificiale o ricostituito, a base di cuoio non sfibrato o di fibre di cuoio, in piastre o in fogli, anche arrotolati
CAPITOLO 42		
30.1660	42.01	Oggetti da sellaio e da correggiaio per qualunque animale (selle, finimenti, collari, tirelli, ginocchielli, ecc.), di qualsiasi materia
30.1670	42.04	Oggetti di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, per usi tecnici
30.1680	42.05	Altri lavori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti
30.1690	42.06	Lavori di budella, di pellicola di intestini (baudruches), di vesciche o di tendini
CAPITOLO 43		
30.1700	43.02	Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti
30.1705	43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate: A. Oggetti per usi tecnici
30.1710	43.04	Pellicce artificiali, anche confezionate
CAPITOLO 44		
30.1720	44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm: B. Legno di conifere, d'una lunghezza di 125 cm o meno e d'uno spessore di meno di 12,5 mm
30.1730	44.07	Traversine di legno per strade ferrate
30.1740	44.09	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, non segati per il lungo; legno in stecche, strisce o nastri; legno in fuscilli; legno per triturazione sotto forma di lastrina o di particella; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei liquidi; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato o altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manichi di utensili, e simili
30.1750	44.12	Lana (paglia) di legno; farina di legno
30.1755	44.13	Legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite
30.1760	44.14	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore
30.1770	44.16	Pannelli cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune
30.1780	44.17	Legno detto «migliorato», in pannelli, tavole, blocchi e simili
30.1790	44.18	Legno detto «artificiale» o «ricostituito», formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili (*)
30.1800	44.19	Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

30.1810	44.20	Cornici di legno per quadri, specchi e simili
30.1820	44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi di legno
30.1830	44.22	Fusti, botti, tini, mastelli, secchie ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
30.1840	44.24	Oggetti di uso domestico di legno
30.1850	44.25	Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno
30.1860	44.26	Tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura, e per filati cucirini, di legno tornito; oggetti simili, di legno tornito
30.1870	44.27	Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno; parti di legno di tali lavori ed oggetti
30.1880	44.28	Altri lavori di legno
CAPITOLO 45		
30.1890	45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli
30.1900	45.03	Lavori di sughero naturale
30.1910	45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato
CAPITOLO 46		
30.1920	46.02	Trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio tessuti o parallelizzati, comprese le stuoie di Cina, le stuoie grossolane ed i graticci; impagliature per l'imballaggio di bottiglie
30.1926	46.03	Lavori da panierai ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti della voce n. 46.02; lavori di luffa
30.1930	CAPITOLO 47	MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA
CAPITOLO 48		
30.1940	48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli
30.1950	48.03	Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli o in fogli
30.1960	48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli
30.1970	48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli
30.1980	48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli
30.1990	48.08	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta
30.2000	48.10	Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti
30.2010	48.11	Carta da parati, lincrusta e vetrofanie
30.2020	48.12	Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, anche con intonaco di pasta di linoleum

30.2030	48.13	Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)
30.2040	48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
30.2050	48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato
30.2060	48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone: cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili
30.2070	48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altre specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone
30.2080	48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette
30.2090	48.20	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti
30.2100	48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa
30.2110	CAPITOLO 49 PRODOTTI DELL'ARTE LIBRARIA E DELLE ARTI GRAFICHE	
	CAPITOLO 64	
30.2120	64.03	Calzature di legno o con soles esterne di legno o di sughero
30.2130	64.05	Parti di calzature (comprese le soles interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo (*)
30.2140	64.06	Ghette, gambali, mollettieri, parastinchi e oggetti simili; loro parti
30.2150	CAPITOLO 65 CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI	
	CAPITOLO 66	
30.2160	66.02	Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili
30.2170	66.03	Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci nn. 66.01 e 66.02
30.2180	CAPITOLO 67 PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME E CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI (e)	
30.2190	CAPITOLO 68 LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI	
	CAPITOLO 69	
30.2200	69.01	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi calorifughi di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.)
30.2210	69.02	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari
30.2220	69.03	Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette, ecc.)
30.2230	69.04	Mattoni da costruzione (compresi i tavelloni, le volterrane, i copriferro ed elementi simili)

(e) Per i prodotti della voce 67.04 la base di riferimento di cui all'articolo 14 è l'1 %.

30.2240	69.05	Tegole, ornamenti architettonici (cornici, fregi, ecc.) e altri prodotti ceramici per l'edilizia (mitre, segmenti di condotte per camini, ecc.)
30.2250	69.06	Tubi, raccordi e altri pezzi per canalizzazioni e usi simili
30.2260	69.07	Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciati né smaltati
30.2270	69.09	Apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici; trogoli, tinozze e altri recipienti simili per l'economia rurale; giare e altri recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio
30.2280	69.10	Acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici
30.2290	69.12	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche A. di terracotta comune B. di gres (d) D. di altre materie ceramiche
30.2300	69.14	Altri lavori di materie ceramiche
CAPITOLO 70		
30.2310	70.01 B	Vetro in massa (escluso il vetro da ottica)
30.2320	70.03	Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica)
30.2330	70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
30.2340	70.05	Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare (*)
30.2350	70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
30.2360	70.07	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche sgrassati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple; vetri riuniti in vetrate
30.2370	70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
30.2380	70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
30.2390	70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
30.2400	70.11	Ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti, senza guarnizioni, per lampade, tubi, valvole elettriche e simili
30.2420	70.14	Vetriere per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune: A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica: I. Vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli e altri pezzi analoghi per lampadari
30.2430	70.15	Vetri da orologeria, da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili, compresi i globi cavi ed i segmenti

30.2440	70.16	Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggato a stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzione; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie
30.2450	70.17	Vetriere per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate; ampole per sieri e oggetti simili
30.2460	70.18	Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica, diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente
30.2470	70.19	Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi; oggetti di conterie di vetro; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello)
30.2480	70.20	Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie
30.2490	70.21	Altri lavori di vetro

CAPITOLO 71

30.2510	71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite
30.2520	71.03	Pietre sintetiche e ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite
30.2530	ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati
30.2540	71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semilavorati
30.2550	ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati
30.2560	71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
30.2570	ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati
30.2580	71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi o semilavorati
30.2590	71.12	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (e)
30.2600	71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
30.2610	71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
30.2620	71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite

CAPITOLO 73

30.2630	73.04	Graniglie di ghisa, di ferro o di acciaio, anche frantumate o calibrate
30.2640	73.05 A	Polveri di ferro o di acciaio
30.2650	73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbazzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): A. Blumi e billette: II. fucinati B. Bramme e bidoni: II. fucinati C. Sbozzi di forgia

(e) Per i prodotti della sottovoce 71.12 A, la base di riferimento di cui all'articolo 14 è l'1 %.

30.2660	73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: B. altre lamiere: IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie: a) argentate, dorate, platinare o smaltate V. altrimenti foggiate o lavorate: a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare: 1. argentate, dorate, platinare o smaltate b) altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione
30.2670	73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie: A. Rotaie: I. conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso D. Stecche e piastre d'appoggio: II. altre E. altri
30.2680	73.17	Tubi di ghisa (*)
30.2690	73.19	Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche
30.2700	73.20	Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) (*)
30.2710	73.21	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balastrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi, ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
30.2720	73.22	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
30.2730	73.23	Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di lamiere di ferro o di acciaio
30.2740	73.24	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti
30.2760	73.26	Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio
30.2770	73.27	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere o lastre incise e stirate di ferro o di acciaio
30.2780	73.29	Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio
30.2790	73.30	Ancore, ancorotti, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio
30.2800	ex 73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio, ad esclusione delle viti da legno della sottovoce 73.32 ex B II
30.2810	73.33	Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, di ferro o di acciaio
30.2820	73.34	Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli per capelli, per ondulazione e simili

30.2830	73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio
30.2840	73.36	Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio
30.2850	73.37	Caldaie (diverse da quelle della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio
30.2860	73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio, spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, di ferro o di acciaio
30.2865	73.40	Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio (*) (b)

CAPITOLO 74

30.2870	74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame (*)
30.2875	74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm (e)
30.2880	74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)
30.2890	74.06	Polveri e pagliette di rame
30.2900	74.08	Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)
30.2910	74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
30.2920	74.11	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame; lamiere o lastre incise e stirate, di rame
30.2930	74.15	Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame; bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame
30.2940	74.16	Molle di rame
30.2950	74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame
30.2960	74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame
30.2970	74.19	Altri lavori di rame

CAPITOLO 75

30.2980	75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichel
30.2990	75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichel; polveri e pagliette di nichel
30.3000	75.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichel
30.3010	75.05	Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati

(b) L'asterisco riguarda solo i prodotti diversi dalle parti di box-palette (con pannelli reticolari).

(e) Per la lamiera, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm (voce 74.04), la base di riferimento di cui all'articolo 9 è l'1 %.

30.3020 75.06 Altri lavori di nichel

CAPITOLO 76

30.3040 76.03 Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm (*) (**) (e)

30.3050 76.04 Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)

30.3060 76.05 Polveri e pagliette di alluminio

30.3070 76.06 Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio

30.3080 76.07 Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)

30.3090 76.08 Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

30.3100 76.09 Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

30.3110 76.10 Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imbballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili

30.3120 76.11 Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti

30.3130 76.12 Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità

30.3140 76.15 Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio

30.3150 76.16 Altri lavori di alluminio

CAPITOLO 77

30.3160 77.02 Barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, forniture calibrate, polveri e pagliette, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, di magnesio; altri lavori di magnesio

30.3170 77.04 Berillio (glucinio), greggio o lavorato

CAPITOLO 78

30.3180 78.02 Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo

30.3190 78.03 Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m²

30.3200 78.04 Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo

30.3210 78.05 Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo

30.3220 78.06 Altri lavori di piombo

(e) Per le lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm (voce 76.03), la base di riferimento è l'1 %.

CAPITOLO 79

- 30.3230 79.02 Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco
- 30.3240 79.03 Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco:
A. Lamiere, fogli e nastri
- 30.3250 79.04 Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco
- 30.3260 79.06 Altri lavori di zinco

CAPITOLO 80

- 30.3270 80.02 Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno
- 30.3280 80.03 Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m²
- 30.3290 80.04 Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno
- 30.3300 80.05 Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno
- 30.3310 80.06 Altri lavori di stagno

CAPITOLO 81

- 30.3320 81.01 Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato:
B. Barre (diverse dalle barre semplicemente sinterizzate), profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri
C. altri
- 30.3330 81.02 Molibdeno, greggio o lavorato:
B. Barre (diverse dalle barre semplicemente sinterizzate), profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri
C. altri
- 30.3340 81.03 Tantalo, greggio o lavorato:
B. Barre (diverse dalle barre semplicemente sinterizzate), profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri
C. altri
- 30.3350 81.04 Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet, greggi o lavorati:
A. Bismuto:
II. lavorato
B. Cadmio:
II. lavorato
C. Cobalto:
II. lavorato
D. Cromo:
II. lavorato
E. Germanio:
II. lavorato
F. Afnio (celtio):
II. lavorato
G. Manganese:
II. lavorato
H. Niobio (colombio):
II. lavorato

30.3350 (segue)	81.04 (segue)	IJ. Antimonio: II. lavorato
		K. Titanio: II. lavorato: b) altro
		L. Vanadio: II. lavorato
		N. Torio: II. lavorato: b) altro (<i>Euratom</i>)
		O. Zirconio II. lavorato
		P. Renio: II. lavorato
		Q. Gallio, indio, tallio: II. lavorati
		R. Cermet: II. lavorato

CAPITOLO 82

30.3360	82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciolate, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano
30.3370	82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)
30.3380	ex 82.03	Chiavi per dadi, foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili, cesoie per metalli, lime e raspe, a mano
30.3390	82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli nonché gli utensili per forare
30.3400	82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici
30.3410	82.07	Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione
30.3420	82.08	Macinini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici, utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc., gli alimenti e le bevande, pesanti 10 kg o meno
30.3430	82.09	Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce n. 82.06, e loro lame: B. Lame
30.3440	82.11	Rasoi e loro lame (compresi gli sbizzi in nastri)
30.3450	82.12	Forbici a due branche e loro lame
30.3460	82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditori, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie)
30.3470	82.14	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili (d)

30.3480 82.15 Manici di metalli comuni degli oggetti delle voci nn. 82.09, 82.13 e 82.14

CAPITOLO 83

30.3490 83.02 Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte)

30.3500 83.03 Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni

30.3510 83.04 Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n. 94.03

30.3520 83.05 Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni

30.3530 83.06 Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni e simili di metalli comuni; specchi metallici

30.3540 83.07 Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni

30.3550 83.08 Tubi flessibili di metalli comuni

30.3560 83.09 Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette, tagliate, di metalli comuni

30.3570 83.11 Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni

30.3580 83.13 Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni

30.3590 83.14 Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli propaganda, cartelli indirizzo ed altri cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni

30.3600 83.15 Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione

CAPITOLO 84

30.3610 84.01 Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

30.3620 84.02 Apparecchi ausiliari per caldaie della voce n. 84.01 (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc.); condensatori per macchine a vapore

30.3630 84.03 Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene (per via umida), e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori

30.3640 84.05 Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, anche incorporate alle loro caldaie

30.3650 84.06 Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone

30.3660 84.07 Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche

30.3670 84.08 Altri motori e macchine motrici

30.3680 84.09 Rulli compressori a propulsione meccanica

30.3690	84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)
30.3700	ex 84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili, ad esclusione dei prodotti di cui alle sottovoci A II a) e A II b)
30.3710	84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità
30.3720	84.13	Brucciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili
30.3730	84.14	Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11
30.3740	84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie
30.3750	84.16	Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine
30.3760	84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici
30.3770	84.18	Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas
30.3780	84.19	Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare, bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori; per impacchettare o imballare le merci; apparecchi per gassare le bevande; macchine e apparecchi per lavare il vasellame
30.3790	84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
30.3800	84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto
30.3810	84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensore, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23
30.3820	84.23	Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, livellatrici dette «scrapers» ecc.); battipali, spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03
30.3830	84.24	Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi
30.3840	84.25	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; rimondatori e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29
30.3850	84.26	Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte
30.3860	84.27	Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili

30.3870	84.28	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura
30.3880	84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie
30.3890	84.30	Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari
30.3900	84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone
30.3910	84.32	Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli
30.3920	84.33	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie
30.3930	84.34	Macchine per fondere e per comporre i caratteri; macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché, per stereotipia e simili; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc.)
30.3940	84.35	Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa
30.3950	84.36	Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili
30.3960	84.37	Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.)
30.3970	84.38	Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci nn. 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.)
30.3980	84.39	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli
30.3990	84.40	Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento di tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine)
30.4000	84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine per cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine III. Parti e pezzi staccati; mobili per macchine da cucire B. Aghi per macchine da cucire
30.4010	84.42	Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41
30.4020	84.43	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie e la metallurgia

30.4030	84.44	Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi
30.4040	84.45	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci nn. 84.49 e 84.50
30.4050	84.46	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce n. 84.49
30.4060	84.47	Macchine utensili, diverse da quelle della voce n. 84.49, per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili
30.4070	84.48	Parti staccate ed accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 incluso, compresi i portapezzi e portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili destinati all'utensileria ed alle macchine utensili, per l'impiego a mano, di qualsiasi specie
30.4080	84.49	Utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano
30.4090	84.50	Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale
30.4100	84.51	Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari
30.4110	84.52	Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette «contabili», registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione
30.4120	84.54	Altre macchine ed apparecchi per ufficio [duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare e incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare e aggraffare, ecc.]
30.4130	84.55	Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili), riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso
30.4140	84.56	Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia
30.4150	84.57	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro; macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili
30.4160	84.58	Apparecchi automatici per la vendita, il cui funzionamento non dipende né dalla destrezza né dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc.
30.4170	84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:
30.4180	84.60	Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali
30.4190	84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili
30.4200	ex 84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma), ad esclusione dei cuscinetti a sfere di un diametro esterno uguale o inferiore a 30 mm (*)
30.4210	84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.)

- 30.4220 84.64 Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili
- 30.4230 84.65 Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

CAPITOLO 85

- 30.4240 85.01 Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:
- B. altre macchine ed apparecchi:
- I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:
- a) Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 watt
- II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione (e)
- C. Parti e pezzi staccati
- 30.4250 85.02 Elettromagneti, calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche
- 30.4260 85.04 Accumulatori elettrici
- 30.4270 85.05 Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato), per l'impiego a mano
- 30.4280 85.06 Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico
- 30.4290 85.07 Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato
- 30.4300 85.08 Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo e alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori
- 30.4310 85.09 Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli
- 30.4320 85.10 Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09 (d)
- 30.4330 85.11 Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici o a raggi laser per saldare, brasare o tagliare
- 30.4340 ex 85.12 Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24, ad esclusione dei forni a microonde
- 30.4350 85.13 Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante
- 30.4360 85.14 Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza

(d) 85.10 B: Hong Kong.

(e) Per gli altri convertitori statici (sottovoce 85.01 B ex II), la base di riferimento di cui all'articolo 14 è l'1 %.

30.4370	85.15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radorilevazione, di radio-scandaglio e di radiotelecomando:</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. Apparecchi trasmettenti</p> <p style="padding-left: 20px;">II. Apparecchi ricetrasmittenti</p> <p style="padding-left: 20px;">IV. Apparecchi per la presa delle immagini per la televisione (e) (a)</p> <p>B. altri apparecchi:</p> <p style="padding-left: 20px;">II. non nominati</p> <p>C. Parti e pezzi staccati:</p> <p style="padding-left: 20px;">II. altri:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Mobili e cofanetti</p> <p style="padding-left: 40px;">b) Pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» e il cui maggiore diametro non supera 25 mm</p>
30.4380	85.16	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi
30.4390	85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci nn. 85.09 e 85.16
30.4395	85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovraccorrente, prese di corrente, porta lampade, cassette di giunzione, ecc.) resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione (e)
30.4400	85.20	<p>Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi), lampade ad arco:</p> <p>B. altre lampade e tubi</p> <p>C. Parti e pezzi staccati</p>
30.4410	85.21	<p>Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce; microstrutture elettroniche:</p> <p>ex A. Lampade, tubi e valvole, ad esclusione dei tubi catodici di cui all'allegato I del presente regolamento</p> <p style="padding-left: 20px;">B. Cellule fotoelettriche, compresi i foto-transistori</p>
30.4420	85.22	Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo
30.4430	85.23	<p>Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:</p> <p>B. altri (*) (e)</p>
30.4440	85.24	<p>Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.</p>

(e) Per gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione (sottovoce 85.15 A IV), la base di riferimento di cui all'articolo 14 è l'1 %.
 Per gli apparecchi per l'interruzione (voce 85.19), la base di riferimento è l'1 %. Per i fili e trecce, cavi (sottovoce 85.23 B), la base di riferimento è l'1 %.
 Per le lampade, i tubi e le valvole (sottovoce 85.21 ex A e B) la base di riferimento è l'1 %.

30.4450	85.25	Isolatori di qualsiasi materia
30.4460	85.26	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole, a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce n. 85.25
30.4470	85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
30.4480	85.28	Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo
30.4490	CAPITOLO 86	VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE; APPARECCHI DI SEGNALAZIONE NON ELETTRICI PER VIE DI COMUNICAZIONE
	CAPITOLO 87	
30.4500	87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello
30.4510	ex 87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci, ad esclusione degli autoveicoli nuovi di cilindrata fino a 3 000 cm ³ compresi (codice Nimexe 87.02-21 e 23) e degli altri autoveicoli per il trasporto di merci (codice Nimexe: 87.02-86)
30.4520	87.03	Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne, autopompe, scale automobili, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche e simili
30.4530	87.04	Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con motore
30.4540	87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine
30.4550	87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso
30.4560	87.07	Autocarrelli dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti, negli aeroporti, per il trasporto a brevi distanze o per la manutenzione di merci (per esempio, carrelli-portatori, carrelli-stivatori, carrelli-elevatori detti «cavalier»); carrelli-trattori del tipo utilizzato nelle stazioni; loro parti e pezzi staccati
30.4570	87.08	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti e pezzi staccati
30.4580	87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente
30.4590	87.10	Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore (*)
30.4600	87.11	Poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione
30.4610	87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso (*) (a)
30.4620	87.13	Veicoli per il trasporto di bambini; loro parti e pezzi staccati
30.4630	87.14	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati
30.4640	CAPITOLO 88	NAVIGAZIONE AEREA
30.4650	CAPITOLO 89	NAVIGAZIONE MARITTIMA E FLUVIALE

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 87.12 B.

CAPITOLO 90

30.4660	90.01	Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente; materie polarizzanti in fogli o lastre
30.4670	90.02	Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti e apparecchi, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente
30.4680	90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili
30.4685	90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi
30.4690	90.06	Strumenti per astronomia e cosmografia, come telescopi, cannocchiali astronomici, meridiani, equatoriali, ecc., e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia
30.4700	90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a scarica della voce n. 85.20
30.4710	90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono)
30.4715	90.09	Apparecchi da proiezione fissa, apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione
30.4720	90.10	Apparecchi e materiale dei tipi usati nei laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto e apparecchi di termocopia; schermi per proiezioni
30.4730	90.11	Microscopi e diffrattografi elettronici e protonici
30.4740	90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione
30.4750	90.13	Apparecchi e strumenti d'ottica, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (compresi i proiettori); laser, diversi dai diodi laser
30.4760	90.14	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri
30.4770	90.15	Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi
30.4780	90.16	Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili
30.4790	90.17	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici
30.4800	90.18	Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio; apparecchi di psicotecnica, di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas)
30.4810	90.19	Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità
30.4820	90.20	Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento

30.4830	90.21	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.), non suscettibili di altri usi
30.4840	90.22	Macchine e apparecchi per prove meccaniche (prove di resistenza, durezza, trazione, compressione, elasticità, ecc.) sui materiali (metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche, ecc.)
30.4850	90.23	Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro
30.4860	90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14
30.4870	90.25	Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (quali polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale e simili (come viscosimetri, porosimetri, dilatometri) e per misure calorimetriche, fotometriche o acustiche (come fotometri, compresi gli indicatori dei tempi di posa, calorimetri); microtomi
30.4880	90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura
30.4890	90.27	Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n. 90.14, compresi i tachimetri magnetici; stroboscopi
30.4900	90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi
30.4910	90.29	Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci nn. 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci
CAPITOLO 91		
30.4920	91.01	Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo)
30.4930	91.03	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, aerodine, navi ed altri veicoli
30.4940	91.05	Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatori, controllori di ronde, contaminuti, contatori di minuti secondi, ecc.)
30.4950	91.06	Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.)
30.4960	91.08	Altri movimenti finiti di orologeria
30.4970	91.10	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti
30.4980	91.11	Altre forniture di orologeria
CAPITOLO 92		
30.4990	ex 92.01	Pianoforti (anche automatici con o senza tastiera) ad esclusione dei nuovi pianoforti verticali; clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera; arpe (diverse dalle arpe eolie)
30.5000	92.02	Altri strumenti musicali a corda
30.5010	92.03	Organi a canne: armonium ed altri strumenti simili, a tastiera e ad ance metalliche libere

30.5020	92.04	Fisarmoniche e concertine; armoniche a bocca
30.5030	92.05	Altri strumenti musicali ad aria
30.5040	92.06	Strumenti musicali a percussione (tamburi, casse, xilofoni, metallofoni, piatti, castagnette, ecc.)
30.5050	92.07	Strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici, e simili (piani, organi, fisarmoniche, ecc.)
30.5060	92.08	Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo (orchestrion, organi di Barberia, scatole musicali, uccelli cantanti, seghe musicali, ecc.); richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca (corni di richiamo, fischiotti, ecc.)
30.5070	92.10	Parti, pezzi staccati ed accessori per strumenti musicali, compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali; metronomi e diapason di ogni specie
30.5080	92.13	Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11
30.5090	CAPITOLO 93 ARMI E MUNIZIONI	
	CAPITOLO 94	
30.5100	94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti: B. altri: I. appositamente costruiti per aerodine II. non nominati (*) (e)
30.5110	94.02	Mobili per usi medico-chirurgici, quali tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismo per usi clinici, ecc.; poltrone per dentisti e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti
30.5120	94.04	Sommier; oggetti lettereschi e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti
30.5130	CAPITOLO 95 MATERIE DA INTAGLIARE E DA MODELLARE ALLO STATO LAVORATO (COMPRESI I LAVORI)	
30.5140	CAPITOLO 96 SPAZZOLINI, PENNELLI E SIMILI, SCOPE, PIUMINI DA CIPRIA E STACCI, AD ESCLUSIONE DEI PENNELLI E SPAZZOLE E DEGLI OGGETTI DI SPAZZOLIFICIO DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL PRESENTE REGOLAMENTO	
	CAPITOLO 97	
30.5150	97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili
30.5153	97.02	Bambole di ogni specie (d)
30.5156	97.04	Oggetti per giochi di società (compresi i giochi meccanici, anche a motore, per pubblici servizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco) (d)
30.5160	97.06	Oggetti ed attrezzi per giochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04
30.5170	97.07	Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zibelli artificiali da richiamo, specchiotti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia: A. Ami non montati

(d) Hong Kong.

(e) Per i prodotti della sottovoce 94.01 B II la base di riferimento di cui all'articolo 14 è stabilita a 5 350 000 ECU.

30.5180	97.08	Giostra, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi, serragli e teatri ambulanti
30.5190	CAPITOLO 98	LAVORI DIVERSI (*) (a)

(a) L'asterisco riguarda soltanto la voce 98.15.

ALLEGATO III

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (1)

A. PAESI INDIPENDENTI

048	Iugoslavia	370	Madagascar	604	Libano
066	Romania	373	Maurizio	608	Siria
204	Marocco	375	Comore (2)	612	Irak
208	Algeria	378	Zambia	616	Iran
212	Tunisia	382	Zimbabwe	628	Giordania
216	Libia	386	Malawi (2)	632	Arabia Saudita
220	Egitto	391	Botswana (2)	636	Kuwait
224	Sudan (2)	393	Swaziland	640	Bahreïn
228	Mauritania	395	Lesotho (2)	644	Qatar
232	Mali (2)	412	Messico	647	Emirati Arabi Uniti
236	Burkina Faso (2)	416	Guatemala	649	Oman
240	Niger (2)	421	Belize	652	Yemen del Nord (2)
244	Ciad (2)	424	Honduras	656	Yemen del Sud (2)
247	Repubblica del Capo Verde (2)	428	El Salvador	660	Afganistan (2)
248	Senegal	432	Nicaragua	662	Pakistan
252	Gambia (2)	436	Costarica	664	India
257	Guinea-Bissau (2)	442	Panama	666	Bangladesh (2)
260	Guinea (2)	448	Cuba	667	Maldivi (2)
264	Sierra Leone (2)	449	San Cristoforo e Nevis	669	Sri Lanka
268	Liberia	452	Haiti (2)	672	Nepal (2)
272	Costa d'Avorio	453	Bahamas	675	Butan (2)
276	Gana	456	Repubblica Dominicana	676	Birmania
280	Togo (2)	459	Antigua e Barbuda	680	Tailandia
284	Benin (2)	460	Dominica	684	Laos (2)
288	Nigeria	464	Giamaica	690	Vietnam
302	Camerun	465	Santa Lucia	696	Cambogia
306	Repubblica Centrafricana (2)	467	San Vincenzo	700	Indonesia
310	Guinea equatoriale (2)	469	Barbados	701	Malaysia
311	São Tomé e Príncipe (2)	472	Trinidad e Tobago	703	Brunei Darussalam
314	Gabon	473	Grenada	706	Singapore
318	Congo	480	Colombia	708	Filippine
322	Zaire	484	Venezuela	720	Cina
324	Ruanda (2)	488	Guiana	728	Corea del Sud
328	Burundi (2)	492	Suriname	801	Papuasia-Nuova Guinea
330	Angola	500	Ecuador	803	Nauru
334	Etiopia (2)	504	Perù	806	Salomone, isole
338	Gibuti (2)	508	Brasile	807	Tuvalu
342	Somalia (2)	512	Cile	812	Kiribati
346	Kenia	516	Bolivia	815	Figi
350	Uganda (2)	520	Paraguay	816	Vanuatu
352	Tanzania (2)	524	Uruguay	817	Tonga (2)
355	Seicelle e dipendenze (2)	528	Argentina	819	Samoa occidentali (2)
366	Mozambico	600	Cipro		

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura [regolamento (CEE) n. 3639/86 (GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 46)].

(2) Questo paese è anche elencato nell'allegato IV.

B. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

- 044 Gibilterra
- 329 Sant'Elena e dipendenze
- 357 Territori britannici dell'Oceano Indiano
- 377 Mayotte
- 406 Groenlandia ⁽¹⁾
- 413 Bermude
- 446 Anguilla
- 454 Isole Turks e Caicos
- 457 Isole Vergini degli Stati Uniti
- 461 Isole Vergini britanniche e Monserrat
- 463 Isole Cayman
- 474 Aruba
- 478 Antille olandesi
- 529 Isole Falkland e dipendenze
- 740 Hong Kong
- 743 Macao
- 802 Oceania australiana [isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk]
- 808 Oceania americana ⁽²⁾
- 809 Nuovo Caledonia e dipendenze
- 811 Isole Wallis e Futuna
- 813 Isole Pitcairn
- 814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
- 822 Polinesia francese
- 890 Regioni polari {
 - Terre australi ed antartiche francesi
 - Territorio antartico australiano
 - Territorio antartico britannico

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

⁽¹⁾ A decorrere dall'entrata in vigore del trattato, firmato a Bruxelles il 13 marzo 1984, che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto concerne la Groenlandia o di misure transitorie adottate dal Consiglio.

⁽²⁾ L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.

*ALLEGATO IV***Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo**

224 Sudan	342 Somalia
232 Mali	350 Uganda
236 Burkina Faso	352 Tanzania
240 Niger	355 Seicelle e dipendenze
244 Ciad	375 Comore
247 Repubblica del Capo Verde	386 Malawi
252 Gambia	391 Botswana
257 Guinea-Bissau	395 Lesotho
260 Guinea	452 Haiti
264 Sierra Leone	652 Yemen del Nord
276 Gana	656 Yemen del Sud
280 Togo	660 Afganistan
284 Benin	666 Bangladesh
306 Repubblica Centrafricana	667 Maldive
310 Guinea equatoriale	672 Nepal
311 São Tomé e Príncipe	675 Butan
324 Ruanda	684 Laos
328 Burundi	817 Tonga
334 Etiopia	819 Samoa occidentali
338 Gibuti	
